

# Il Prevedente

40








MARZO 2023



## Il labirinto di Falken



# Sommario

 EDITORIALE	03	 ADICONSUM	19
 PEOPLE	04	 RES IUDICATA	22
 NEWS	08	 CULTURA	29
 CISL PUBBLICO IMPIEGO	13	 CONSULENZA FISCALE	35
		 VIAGGI	36

## Il Prevedente

Mensile | Marzo 2023, n. 40

Il Prevedente è una testata di libera informazione senza fini di lucro e conseguentemente le collaborazioni sono fornite assolutamente a titolo gratuito.

*Se vuoi collaborare con la redazione e rendere sempre più ricchi i contenuti e accrescere la qualità del servizio offerto, inviaci articoli, segnalazioni e note per la eventuale pubblicazione.*

### Redazione

Via Ciro il Grande 21  
00144 ROMA

[ilprevedente.redazione@yahoo.com](mailto:ilprevedente.redazione@yahoo.com)

### Direttore responsabile

Corrado Tiberti, Struttura aziendale Cisl Inps

### Vice Direttore

Federico Tolo

### Capo redattore

Alessandro Terradura

### Vice Capo redattore

Giorgio Fontana

### Redazione

C. Bernardi, F. Tolo, S. Morichini, M. Petrucci, A. Salomone, A. Santangelo (fotografo), Cenci, Petri, G. Battaglia, C. Spignese, M. Torciano, V. Vacirca

### Hanno collaborato

F. Maiella, T. Pirone, C. the Queen Grilli, D. Letizia, L. Misiano, R. Tirocchi

### Foto Courtesy

Diari di viaggio: foto di Cinzia Bernardi



## E EDITORIALE

### LA VERSIONE DI BARNEY

«Orthodoxy means not thinking — not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness.»

Un passaggio epocale sta scorrendo sopra le nostre teste senza che, con lo sguardo perso tra i nuovi tweet, i post, i balletti o le foto del nuovo ristorante, ce ne rendiamo conto.

Viviamo indissolubilmente con la faccia sullo smartphone alla ricerca di qualcosa che non troviamo mai, mentre è in atto una nuova rivoluzione industriale che cambierà il nostro modo di vivere e il nostro modo di lavorare.

Abbiamo parlato con il Prof. De Masi, dell'impatto socio lavorativo dell'introduzione sempre più pervasiva dell'Intelligenza Artificiale, e con il Prof. Fulvio Sarzana Di S. Ippolito, per gli aspetti legati alla privacy ed alle possibili implicazioni giurisprudenziali.

La nuova sfida è qui, e noi stiamo ancora a giocare a fare le interviste impossibili a chatGPT, mentre la gente continua a morire nel mediterraneo.

“Da parte dei proletari non vi è nulla da temere: abbandonati a se stessi, continueranno – generazione dopo generazione, secolo dopo secolo – a lavorare, generare e morire, privi non solo di qualsiasi impulso alla ribellione, ma anche della capacità di capire che il mondo potrebbe anche essere diverso da quello che è. Potrebbero diventare pericolosi solo se il progresso tecnico-industriale rendesse indispensabile alzare

il livello della loro istruzione. “I giornali-spazzatura contenevano solo sport, fatti di cronaca nera, oroscopi, romanzetti rosa, film stracolmi di sesso e canzonette sentimentali. Tutte le convinzioni, i costumi, i gusti, le emozioni, gli atteggiamenti mentali che caratterizzano il nostro tempo sono stati in realtà programmati al solo fine di sostenere la mistica del Partito e di impedire che venga colta la vera natura della società contemporanea.

Anche l'ultima possibilità di produrre letteratura dettata dai propri pensieri, ossia la scrittura a mano, è stata abolita: poesie, canzoni e romanzi vengono realizzati automaticamente da complessi macchinari elettromeccanici detti versificatori, in base a schemi predefiniti; anche gli articoli di giornale che il protagonista Winston “corregge” sono riscritti tramite un apparato, detto parascrivi, in grado di produrre testo sotto dettatura.

Dovunque sono presenti i cosiddetti buchi della memoria, nei quali tutti i membri del Partito sono invitati a gettare i documenti “non aggiornati” (not updated), di fatto non ancora riscritti secondo la verità del momento, per avviarli teoricamente alla distruzione. Tra le tante attività vietate rientra quella di tenere un diario, perché non sarebbe aggiornabile dal governo e quindi potenzialmente pericoloso per la “verità”.

Nineteen Eighty-Four  
George Orwell 1949

# Intelligenza artificiale e impatto sul mondo del lavoro

## Il punto con il Prof. Domenico De Masi

di ALESSANDRO TERRADURA

Il Passo è compiuto. Nuove tecnologie, NFT, Blockchain, Metaverso e Intelligenza Artificiale cambieranno il nostro mondo, per come lo conosciamo, e il nostro modo di lavorare e di accedere ai servizi in maniera irreversibile.

Il piano di ripresa e resilienza dell'Italia, che è il più cospicuo dell'intera Unione europea, ammonta a 191,5 miliardi di EUR. Il 25,1 % di tale importo (ossia 48 miliardi di EUR) è destinato alla transizione digitale.

Scorrendo l'indice DESI possiamo constatare di aver faticosamente, come Sistema Paese, scalato due posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Diciottesimi, su ventisette paesi europei monitorati, e ancora sotto la media Europea.

Dal 2014 la Commissione europea monitora i progressi compiuti dagli Stati membri nel settore digitale e pubblica [relazioni annuali sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società \(DESI\)](#).

Il DESI compila una classifica degli Stati membri in base al loro livello di digitalizzazione e ne analizza il progresso relativo nell'arco degli ultimi cinque anni, tenendo conto del rispettivo punto di partenza.

L'Italia sta compiendo progressi nell'offerta di servizi pubblici digitali, riducendo così le distanze rispetto alla media UE. È necessario proseguire negli sforzi già intrapresi per consentire all'Italia di realizzare l'obiettivo del decennio digitale relativo alla disponi-

bilità online del 100 % dei servizi pubblici principali per le imprese e i cittadini dell'Unione, e di rendere pienamente operativi i fascicoli sanitari elettronici. Benché solo il 40 % degli utenti di internet italiani faccia ricorso ai servizi pubblici digitali (rispetto a una media UE del 65 %), tale indicatore ha registrato una crescita considerevole negli ultimi due anni (con un aumento di 10 punti percentuali tra il 2020 e il 2022).

Il piano di ripresa e resilienza dell'Italia, che è il più cospicuo dell'intera Unione europea, ammonta a 191,5 miliardi di EUR. Il 25,1 % di tale importo (ossia 48 miliardi di EUR) è destinato alla transizione digitale. Per quanto riguarda il capitale umano, l'Italia si colloca al 25° posto su 27 paesi dell'UE. Solo il 46 % delle persone possiede perlomeno competenze digitali di base, un dato al di sotto della media UE pari al 54 %. Il paese ha una percentuale molto bassa di laureati nel settore TIC: solo l'1,4 % dei laureati italiani sceglie discipline TIC, il che rappresenta il dato più basso registrato nell'UE. Nel mercato del lavoro la percentuale di specialisti TIC è pari al 3,8 % dell'occupazione totale, ancora al di sotto della media UE (4,5 %).

Per l'edizione 2022 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) l'Italia si colloca al 18° posto fra i 27 Stati membri dell'UE. La trasformazione digitale sconta ancora varie carenze cui è necessario porre rimedio, la diffusione di altre tec-

nologie cruciali come i big data e l'intelligenza artificiale è ancora alquanto limitata, anche se l'Italia ha adottato il [Programma strategico intelligenza artificiale 2022-2024](#), che contiene raccomandazioni per rafforzare le competenze e attrarre talenti. (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance>)

Gli indici ci dicono che non siamo al passo con la rivoluzione che altri governano. Ma tutta questa spinta all'Innovazione è trainante per la società italiana? Siamo al passo con il mondo che corre, con i servizi digitali, con l'utilizzo, con la formazione di competenze. Questo ci porta ad un quesito non di poco conto.

Ma è lecito chiedersi che impatto avrà questa innovazione su un tessuto sociale, e lavorativo, come quello italiano alle prese con ben altri problemi, e restio all'introduzione di ogni elemento che possa turbare l'equilibrio faticosamente raggiunto.

**Prof. de Masi, l'intelligenza artificiale e il Metaverso sono, in termini di tempo, l'ultima frontiera tecnologica su cui numerose aziende stanno investendo nella direzione indicata da Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato di Facebook. In questo ultimo caso il ritorno economico è evidente, ma, nella sua lungimirante esperienza, che**

**impatto avranno le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla realtà del mondo del lavoro in Italia, una struttura a mio avviso già costituita in buona parte da precariato, fuga dei cervelli e reddito di cittadinanza, potrebbero in ultima analisi portare ad una deriva socioculturale e politica come nella rivoluzione industriale?**

*Non c'è nessun dubbio: l'Intelligenza artificiale eliminerà posti di lavoro. Ma non è detto che questo sia un danno, purché il fenomeno sia gestito con intelligenza.*

*Nel corso di questi ultimi secoli abbiamo avuto quattro ondate di progresso tecnologico: all'inizio dell'Ottocento, le macchine meccaniche come il mitico telaio scozzese; all'inizio del Novecento, le macchine elettromeccaniche come il tornio elettrico; settant'anni dopo, le macchine digitali come il computer e il robot; oggi l'intelligenza artificiale e il metaverso. Le macchine meccaniche ed elettromeccaniche hanno sostituito soprattutto gli operai; le macchine digitali hanno sostituito soprattutto i lavoratori intellettuali di tipo esecutivo, cioè gli impiegati; l'Intelligenza Artificiale sostituirà soprattutto i lavoratori intellettuali di tipo flessibile e creativo.*

*Per assicurare un lavoro a tutti questi lavoratori, l'unico rimedio valido è la riduzione dell'orario di lavoro e l'equa redistribuzione del lavoro residuo.*


*Tutt'altra cosa è il metaverso che, creando una second life parallela alla nostra, crea nuovi posti di lavoro.*

**I computer non sono infallibili perché sono programmati da uomini. L'introduzione di questi elementi tecnologici è per lei una via praticabile in un utilizzo nei servizi della Pubblica Amministrazione? quali sono eventualmente i rischi che si potrebbero correre?**

*I computer sono programmati da uomini ma, con l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale, le macchine sono programmate da altre macchine e solo queste ultime sono programmate dall'uomo. Dunque, se le macchine programmate da altre macchine sbagliano, è sempre più difficile risalire al colpevole umano. Questo è il rischio principale dell'Intelligenza Artificiale ed è questo il motivo per cui decine di scienziati hanno consigliato di procedere in questo campo con la massima cautela.*

*Di fronte a questi problemi, di carattere prevalentemente etico, la Pubblica Amministrazione ha le stesse opportunità, gli stessi rischi e gli stessi doveri delle aziende private. La rivoluzione è iniziata e resta un passo importante, la condivisione.*

*Far capire a tutti che digitalizzare è semplificare, anche nei rapporti con i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.*





# Sviluppo e possibili implicazioni giuridiche

di VALERIA VACIRCA

[Fulvio Sarzana](#) è Professore straordinario, nel settore disciplinare IUS/10, presso la Facoltà di GIURISPRUDENZA, corso di laurea diritto delle imprese, del lavoro e delle nuove tecnologie, della Università Telematica internazionale UNINETTUNO.

È autore di Monografie sui profili Organizzativi e Normativi del [Governo degli Enti Locali](#)

È autore di [testi sulla sicurezza dei cittadini negli Enti Locali, attraverso l'uso delle nuove tecnologie](#). Ha partecipato come legale ad alcuni dei più famosi leading case italiani in materia di diritti fondamentali e nuovi Media, tra i quali si segnalano il caso AIPP vs Moncler, il caso AGCOM e libertà di espressione, davanti la Corte Costituzionale.

È Stato Docente del Corso di Perfezionamento in Diritto dell'Informatica all'Università di Lecce, Docente del Corso di perfezionamento in diritto privato dei consumi e della responsabilità civile dell'Università di Roma "La Sapienza", Docente presso il Corso di perfezionamento in informatica giuridica dell'Università di Roma "La Sapienza", Docente del Master in Diritto dell'Informatica presso l'Università LUMSA di Roma. È stato Professore a contratto di "Regolamentazione giuridica delle reti" presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza", e di Istituzioni di diritto pubblico presso la stessa facoltà, sede di Pomezia.

Nel febbraio del 2017 è stato candidato come Commissario per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Senato, nominato nel 2018 per il settore Accademico, componente del Gruppo di esperti

di Alto livello per la redazione del Piano nazionale sui Registri distribuiti e la Blockchain. Autore, per Giappichelli di una monografia su Metaverso e Diritto.

"[Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy](#)" costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso che è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete portata avanti da Facebook.

Il libro analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali.

Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest'ultimo mondo. Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando, tra l'altro, nel dettaglio come funzionano le "valute" virtuali.

**Metaverso, un nuovo concetto già molto abusato, di cosa stiamo parlando?**

*Il Metaverso, che nell'ultimo anno è diventato una parola chiave di*

tendenza su Google, non è un termine nuovo: proviene infatti dal mondo della fantascienza e fu coniato nel 1992 da Neal Stephenson, autore del romanzo postcyberpunk "Snow Crash".

Il metaverso è un mondo virtuale in cui le persone vivono, lavorano, fanno acquisti, imparano e interagiscono tra loro, il tutto comodamente seduti sul proprio divano nel mondo fisico.

**Nel suo ultimo libro "Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy" ci si è posti delle domande anche in tema di privacy. Lasciando ai lettori l'approfondimento su queste nuove tematiche, ma Metaverso, NFT, DeFi, GameFi, blockchain, smart contract, non è che stiamo correndo troppo in tema di rivoluzione digitale? nel senso che poi il mondo "reale" non riesce a tenere il passo con queste nuove tecnologie. Quali saranno i possibili impatti giuridici del metaverso?**

*Il metaverso, o meglio, i metaversi, costituiscono un "nuovo mondo" che però contiene in sé molte caratteristiche dei vecchi mondi.*

*Prima fra tutti la tutela delle creazioni e più in generale delle opere intellettuali.*

*Stiamo assistendo al proliferare di nuove creazioni digitali basate ad esempio su quelli che si chiamano NFT, o non-fungible-tokens, ovvero "pezzi" di codice unici che possono essere protetti come un quadro d'autore.*

*La sfida giuridica del futuro (o meglio del presente aumentato, per usare una terminologia cara al Metaverso), è quella di capire se gli istituti giuridici della proprietà intellettuale, del mondo dei marchi e delle creazioni d'arte,*

*si applicheranno così come sono, o bisognerà parlare di un nuovo diritto digitale*

**Invece per quanto riguarda gli aspetti economici cosa dobbiamo aspettarci?**

*Il mondo del business che gira intorno al metaverso sta diventando sempre più importante, nonostante ci sia chi ha parlato già di una*

*bolla speculativa,*

*i settori più promettenti sono quelli del cd GameFi, ovvero dei giochi elettronici basati sulla realtà virtuale o sulla realtà aumentata.*

*Il mondo delle proprietà immobiliari virtuali sta anch'esso decollando, e dobbiamo ricordare che un tassello importante del metaverso è anche la cd intelligenza artificiale generativa, che sta cambiando letteralmente il nostro modo di relazionarsi alle informazioni ed alla conoscenza.*


**Per quanto concerne le applicazioni sui servizi della PA, possiamo aspettarci qualcosa di nuovo per il servizio all'utenza?**

Il Metaverso costituisce in realtà una grande opportunità per le pubbliche amministrazioni, e già diverse PA, anche Italiane, stanno iniziando le sperimentazioni.

Sicuramente il settore più avanzato è quello ospedaliero con la fornitura di servizi avanzati di diagnostica e di interventi che sono già ipotizzabili nel metaverso.

Ulteriori sperimentazioni riguardano poi la prestazione di sportelli virtuali, come quelli sul cyberbullismo.

Si tratta di un mondo in grande evoluzione.



Per approfondimenti:

**"Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy"**

Autori

*Sarzana Di Sant'ippolito Fulvio,  
Ivan Osvaldo,  
Piero Marco*

ISBN 9788892145467

Editore Giappichelli

Anno di pubblicazione 2022

Mese di pubblicazione Novembre

Pagine 184

# CONSORZIO DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DEI MONTI TIFATINI



## Il Consorzio dei Monti Tifatini e la promozione dell'olio extravergine dei Monti Tifatini

di DOMENICO LETIZIA

Il territorio dei Monti Tifatini è posto al confine tra le **province di Caserta e Benevento** e il **Consorzio dell'Olio Extravergine d'oliva dei Monti Tifatini** nasce per **rilanciare la promozione e la valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva**, contribuendo a diffondere quelle **pratiche innovative e sostenibili per la manutenzione delle attività e per le ricadute economiche che la tradizione della coltura e cultura dell'olio extravergine d'oliva riveste per l'economia locale**, sia per le aziende coinvolte direttamente nella lavorazione e nella vendita, che per gli enti del turismo. I soci fondatori del Consorzio - *l'Azienda agricola D'Addio Teresa, l'Azienda agricola De Rosa Carmine, l'Azienda agricola e Frantoio Oleario Iaderosa Filippo, la Società agricola Guardanapoli Farm SAS di Pascarella Carmine Vincenzo e l'Azienda agricola "Il Cervo d'Oro" di Antonio Razzano* - intendono **rilanciare le produzioni autoctone per valorizzare e promuovere, sul mercato nazionale ed estero, l'Olio Extravergine di Oliva dei Monti Tifatini**, rilanciando l'economia agricola e l'innovazione sostenibile dei processi produttivi. **La sede del Consorzio è ubicata presso il Comune di Cervino (CE), in Via Roma 75 ed è presieduto dall'imprenditrice Mariagrazia Vigliotta.** Il Consorzio è consapevole che **produrre Olio Extra Vergine esige un impegno**, una passione, una dedizione e un rigore tecnico considerevole. **Compito dei consorziati, e degli esperti che li affiancano, sarà quello di sostenere e collaborare con i produttori alla creazione di un prodigio agricolo che preservi e valorizzi le componenti che innescano dinamiche di benessere per la salute e donano al prodotto peculiari profumi e sapori.** Il Consorzio assiste e supporta i soci olivicoltori promuovendo e incentivando la **visita ai luoghi di produzione**, agli uliveti, ai frantoi, nonché alle esposizioni e alle fiere nazionali e internazionali. **Nel corso delle ultime settimane sono state molto variegiate le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, accompagnate da degustazioni e idee di commercializzazione**, con particolare attenzione alle nuove modalità di comunicazione del **"made in Italy"**, alla digitalizzazione dei **processi di divulgazione e vendita e all'analisi dei mercati esteri ed emergenti**, dove il prodotto di

eccellenza italiano trova naturale sbocco commerciale. **Una visione anche turistica e di promozione del territorio** per rilanciare le località interessate attraverso **una vera rete di professionisti e produttori**, impegnata nella elaborazione di un originale percorso di **marketing territoriale**. L'olio extravergine di oliva viene considerato un bene essenziale per le famiglie italiane, al pari di pane e pasta. La Grande Distribuzione è consapevole dell'appetibilità commerciale del prodotto e inserisce sempre prodotti e bottiglie di olio in offerta a un prezzo speciale sui volantini promozionali che vengono recapitati nelle caselle postali delle abitazioni, ma **è lecito dubitare di un olio extra vergine di oliva venduto a un prezzo di 4 euro al litro**. Spesso è una miscela di olio vecchio con olio nuovo, o una miscela di olio extra vergine con olio vergine di oliva, un prodotto con caratteristiche organolettiche non eccellenti. **L'idea del Consorzio è anche quella di avvicinare il consumatore con le aziende e gli imprenditori dei Monti Tifatini**, facendo conoscere e apprezzare le qualità e la storia dietro il prodotto e la sua lavorazione. Chi abita in una delle aree olivicole italiane, può visitare aziende e frantoi, assaggiando l'olio e approvvigionandosi direttamente dal produttore. **Il Consorzio dei Monti Tifatini intende creare cordate di consumatori consapevoli e acquistare in gruppo presso le aziende agricole, ottenendo un'attenzione particolare e la garanzia della qualità.** Scegliere un olio di buona qualità, spendendo il doppio o anche qualcosa in più rispetto alle bottiglie in promozione può rivelarsi un ottimo affare, perché grazie al profumo e al sapore ricco di sfumature di amaro e speziato ne basta la metà rispetto al classico olio dolce delle bottiglie in offerta nella GDO. **Per i consumatori e gli estimatori un ottimo approccio potrebbe divenire quello di svolgere e far conoscere dei corsi di assaggio**, imparando a distinguere l'olio buono da quello che presenta difetti e **valorizzando concretamente le eccellenze agricole nei territori di appartenenza.** Per il perseguimento ed il conseguimento degli scopi sociali, il **Consorzio ha intenzione di sottoscrivere, contratti di collaborazione, con primarie società ed associazioni dei settori operanti nell'ambito della formazione, della comunicazione e del turismo.**



CHATGPT

# Metaverso e Pubblica Amministrazione

di MAURO TORCIANO

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha fatto enormi progressi e si è affermata come una delle tecnologie più importanti del nostro tempo. Una delle sue applicazioni più avanzate è rappresentata da ChatGPT, un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI.

ChatGPT è stato addestrato su miliardi di parole e frasi, acquisendo una conoscenza immensa sul mondo e sulle lingue. Questo gli permette di comprendere e generare testo con una precisione sorprendente, offrendo risposte informative e convincenti a domande su qualsiasi argomento.

L'impatto di ChatGPT è notevole, sia in termini di produttività che di comunicazione. Ad esempio, le aziende possono utilizzare ChatGPT per automatizzare il servizio clienti, rispondere a domande frequenti e aiutare a prendere decisioni importanti. Anche i consumatori possono trarre vantaggio da ChatGPT, utilizzandolo per ottenere informazioni sulle ultime notizie o per risolvere problemi tecnici.

Oltre a queste applicazioni pratiche, ChatGPT sta anche aprendo nuove possibilità per la creatività e la formazione. Ad esempio, gli artisti possono utilizzare ChatGPT per generare testo e narrazioni, mentre i docenti possono sfruttarlo per creare materiale didattico personalizzato.

In definitiva, ChatGPT rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui comunichiamo e interagiamo con la tecnologia. Mentre la sua evoluzione continua, ci aspettiamo di vedere molte più applicazioni sorprendenti e innovative di questa tecnologia meravigliosa.

In questa intervista esploreremo il rapporto tra metaverso e Pubblica Amministrazione attraverso la prospettiva di ChatGPT, un modello di linguaggio addestrato da OpenAI. Il metaverso sta emergendo come una nuova frontiera della tecnologia, creando opportunità per

la collaborazione, la formazione e la creazione di mondi virtuali. Allo stesso tempo, la Pubblica Amministrazione sta cercando di adottare nuove tecnologie per migliorare i servizi per i cittadini e aumentare l'efficienza.

Chiediamo a ChatGPT come vede l'incontro tra questi due mondi e quale potrebbe essere il loro impatto futuro. Inoltre, ci piacerebbe sapere se ChatGPT ritiene che la Pubblica Amministrazione possa trarre vantaggio dall'utilizzo del metaverso e come potrebbe essere integrato nei suoi servizi.

## 1. Cos'è il Metaverso?

Il Metaverso è un termine utilizzato per descrivere un universo virtuale artificiale, simile a un mondo di gioco online, ma con una maggiore immersione e interazione per gli utenti. Il concetto di Metaverso si basa sulle tecnologie di realtà virtuale e aumentata, ed è progettato per essere un mondo digitale parallelo in cui le persone possono interagire con l'ambiente e gli oggetti in modo simile a come lo farebbero nella vita reale.

## 2. Per quale ragione conviene investire nella costruzione del Metaverso?

Ci sono diversi motivi per cui investire nella costruzione del Metaverso potrebbe essere una buona idea:

1. **Crescita del mercato:** Con la crescente popolarità della realtà virtuale e aumentata, il mercato del Metaverso potrebbe crescere rapidamente, offrendo opportunità di investimento interessanti.
2. **Nuove opportunità di business:** Il Metaverso potrebbe creare nuove opportunità di business e di monetizzazione, come la vendita di beni virtuali, la pubblicità e l'intrattenimento.
3. **Interazione sociale:** Il Metaverso potrebbe diventare un nuovo spazio sociale in cui le persone possono interagire in modo più immersivo e significativo rispetto ai social network attuali.

- Innovazione tecnologica: La costruzione del Metaverso richiede avanzate tecnologie di realtà virtuale e aumentata, che potrebbero a loro volta generare nuove opportunità di sviluppo e di investimento.

Tuttavia, è importante tenere presente che l'investimento in un'area altamente tecnologica come il Metaverso comporta anche rischi significativi, e pertanto è importante valutare attentamente gli investimenti prima di impegnarsi in questo mercato.

### 3. Nella edificazione del Metaverso quali sono i valori e i sistemi di governance da adottare?

La costruzione del Metaverso solleva molte questioni sui valori e i sistemi di governance da adottare. Alcuni dei valori chiave che potrebbero essere presi in considerazione includono:

- Privacy: Gli utenti devono avere la possibilità di controllare la loro informazione personale e di proteggere la loro privacy all'interno del Metaverso.
- Parità: Il Metaverso dovrebbe essere un ambiente equo e inclusivo, dove tutti gli utenti sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro identità o dalla loro provenienza.
- Creatività: Il Metaverso dovrebbe incoraggiare la creatività e la libertà di espressione, fornendo agli utenti gli strumenti per creare e condividere contenuti.

Per quanto riguarda i sistemi di governance, alcune opzioni potrebbero includere:

- Autogoverno degli utenti: Gli utenti potrebbero essere responsabili della creazione e dell'applicazione delle regole all'interno del Metaverso.
- Governo centralizzato: Potrebbe esserci un'autorità centrale che sovrintende alla creazione e all'applicazione delle regole all'interno del Metaverso.
- Governo decentralizzato: Potrebbe esserci un sistema di governance basato sulla blockchain o su altre tecnologie decentralizzate, che garantisca la trasparenza e la responsabilità all'interno del Metaverso.

Questi sono solo alcuni dei valori e dei sistemi di governance che potrebbero essere presi in considerazione nella costruzione del Metaverso, e l'adozione di una soluzione specifica dipenderà dalle esigenze e dalle aspettative degli utenti e degli sviluppatori.

### 4. Perché la Pubblica Amministrazione dovrebbe investire nel Metaverso?

La Pubblica Amministrazione potrebbe investire nel Metaverso per diversi motivi, tra cui:

- Interazione più efficiente con i cittadini: Il Metaverso potrebbe offrire un ambiente più immersivo e interattivo per la Pubblica Amministrazione per interagire con i cittadini e fornire servizi.
- Formazione e sviluppo: Il Metaverso potrebbe essere utilizzato per la formazione e lo sviluppo del personale pubblico, offrendo un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo.
- Collaborazione: Il Metaverso potrebbe offrire un ambiente di collaborazione virtuale per la Pubblica Amministrazione, i rappresentanti delle imprese e i cittadini, aumentando la trasparenza e l'efficienza nei processi decisionali.
- Innovazione: Investendo nel Metaverso, la Pubblica Amministrazione potrebbe supportare la crescita e l'innovazione delle tecnologie di realtà virtuale e aumentata, che potrebbero a loro volta generare nuove opportunità di sviluppo.

- Tuttavia, è importante tenere presente che l'investimento in una tecnologia come il Metaverso comporta anche rischi e sfide, come la protezione dei dati e la sicurezza, che devono essere attentamente considerati prima di impegnarsi in questo mercato.

### 5. Come avverrebbero i servizi INPS ai propri assistiti sul Metaverso?

I servizi INPS potrebbero essere forniti ai propri assistiti sul Metaverso attraverso diverse modalità, tra cui:

- Assistenza virtuale: Gli assistiti potrebbero interagire con rappresentanti dell'INPS in tempo reale all'interno del Metaverso, ricevendo informazioni e supporto per le loro esigenze.
- Moduli interattivi: Gli assistiti potrebbero compilare e inviare moduli e richieste all'INPS attraverso il Metaverso, ottenendo una risposta più efficiente e tempestiva.
- Simulatori: Il Metaverso potrebbe offrire simulatori interattivi che aiutino gli assistiti a comprendere meglio i loro diritti e le prestazioni previdenziali a loro dovute.
- Archiviazione digitale: Il Metaverso potrebbe offrire un ambiente di archiviazione digitale sicuro e accessibile per i documenti e le informazioni degli assistiti, rendendo più semplice la gestione delle loro pratiche.

Queste sono solo alcune delle modalità in cui i servizi INPS potrebbero essere forniti ai propri assistiti sul Metaverso, e l'adozione di una soluzione specifica dipenderà dalle esigenze e dalle aspettative degli assistiti e dell'INPS stesso.

### 6. Quale potrebbe essere il valore aggiunto del Metaverso per i dipendenti dell'INPS?

Il Metaverso potrebbe offrire un valore aggiunto per i dipendenti dell'INPS attraverso diverse modalità, tra cui:

- Formazione e sviluppo: Il Metaverso potrebbe essere utilizzato come ambiente di formazione e sviluppo per i dipendenti dell'INPS, offrendo esperienze di apprendimento più dinamiche e interattive.
- Collaborazione virtuale: Il Metaverso potrebbe offrire un ambiente di collaborazione virtuale per i dipendenti dell'INPS, aumentando la loro capacità di lavorare in modo più efficiente e produttivo con colleghi e rappresentanti di altre agenzie.
- Comunicazione più efficiente: Il Metaverso potrebbe aiutare i dipendenti dell'INPS a comunicare e interagire in modo più efficiente con i loro assistiti, offrendo un'esperienza di supporto più immersiva e interattiva.
- Innovazione tecnologica: Investendo nel Metaverso, i dipendenti dell'INPS potrebbero sperimentare e sviluppare competenze nelle tecnologie di realtà virtuale e aumentata, che potrebbero a loro volta generare nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Tuttavia, è importante tenere presente che l'adozione di una tecnologia come il Metaverso comporta anche sfide e rischi, come la protezione dei dati e la sicurezza, che devono essere attentamente considerati prima di impegnarsi in questo mercato.

### 7. Quali potrebbero essere i problemi di privacy per gli utenti e quali per gli operatori che lavoreranno nel Metaverso?

Il Metaverso, come qualsiasi tecnologia che richiede la raccolta e l'utilizzo di dati personali, presenta potenziali problemi di privacy sia per gli utenti che per gli operatori che lavoreranno in questo ambiente virtuale. Ecco alcuni dei problemi più comuni:

1. Rischi per la privacy degli utenti: I dati personali degli utenti, come nome, indirizzo, età e altre informazioni, potrebbero essere raccolti e utilizzati da parte di operatori del Metaverso per scopi pubblicitari o commerciali, creando potenziali problemi di privacy.
2. Rischi per la sicurezza dei dati: I dati degli utenti, inclusi quelli sensibili come informazioni finanziarie, potrebbero essere vulnerabili a violazioni della sicurezza, come hack e attacchi informatici.
3. Rischi per la privacy degli operatori: Gli operatori che lavorano nel Metaverso potrebbero essere esposti a rischi per la privacy a causa dell'accesso a informazioni sensibili degli utenti, come i dati delle carte di credito.
4. Problemi di compliance normativa: Il Metaverso potrebbe essere soggetto a leggi e regolamenti sulla protezione dei dati e la privacy, come la GDPR, che potrebbero comportare costi e sforzi per garantire la conformità.

Per garantire che gli utenti e gli operatori del Metaverso siano protetti da questi e altri potenziali rischi, è importante che i fornitori di soluzioni di Metaverso adottino misure di sicurezza rigorose e che gli utenti informati comprendano i loro diritti e le loro opzioni per la protezione della privacy.

### 8. Che differenza c'è tra il Metaverso e Second Life e perché quest'ultimo non ha avuto successo?

Second Life è una piattaforma di mondi virtuali lanciata nel 2003 che consente agli utenti di creare avatar e interagire con un ambiente virtuale in 3D. Il Metaverso, d'altra parte, è un concetto più recente che rappresenta una evoluzione dei mondi virtuali e promette di creare una nuova era di internet, dove le esperienze online e offline si fondono in una sola realtà.

Ci sono alcune differenze significative tra il Metaverso e Second Life:

1. Tecnologia: Il Metaverso sfrutta le ultime tecnologie, come la realtà aumentata, la realtà virtuale e la blockchain, per creare un ambiente più immersivo e interattivo rispetto a Second Life.
2. Scopo: Second Life è stato progettato principalmente per il divertimento e l'intrattenimento, mentre il Metaverso ha una visione più ampia che include anche l'utilizzo per scopi commerciali, lavorativi e sociali.
3. Monetizzazione: Second Life ha una solida economia basata sulla valuta virtuale, ma il Metaverso promette di creare un sistema di economia ancora più sofisticato che coinvolge anche la blockchain.

Per quanto riguarda il motivo per cui Second Life non ha avuto il successo sperato, ci sono alcune ragioni, tra cui:

1. Usabilità: Second Life ha una curva di apprendimento piuttosto elevata e la sua interfaccia utente è stata criticata per la sua complessità.
2. Limitazioni tecnologiche: Second Life è stato creato prima che le tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata diventassero popolari, il che ha limitato la sua capacità di offrire esperienze immersive e interattive.
3. Adozione: Second Life non è mai riuscito a raggiungere una base di utenti significativa, il che ha reso difficile creare una comunità attiva e un'economia sostenibile.

Queste sono solo alcune delle ragioni per cui Second Life non ha avuto il successo sperato, ma il Metaverso potrebbe superare questi ostacoli grazie alla tecnologia più avanzata e alla sua visione più ampia.

### 9. Consigliaci un libro che parli del metaverso e pubblica amministrazione

Mi dispiace, ma non esiste un libro specifico che tratti del Metaverso e della sua relazione con la Pubblica Amministrazione. Questo è un argomento relativamente nuovo e in evoluzione, quindi potrebbe essere necessario consultare fonti online o attendere la pubblicazione di libri futuri per ulteriori informazioni su questo tema.

### 10. Inventi l'indice di un libro che parli della relazione tra metaverso e pubblica amministrazione

Ecco un possibile indice per un libro sulla relazione tra Metaverso e Pubblica Amministrazione:

#### I. Introduzione

A. Cosa è il Metaverso

B. L'importanza della Pubblica Amministrazione nel Metaverso

#### II. Il Metaverso e la Pubblica Amministrazione

A. Il potenziale del Metaverso per la Pubblica Amministrazione

1. Miglioramento dell'efficienza

2. Accessibilità ai servizi pubblici

3. Interazione con i cittadini

B. Le sfide per la Pubblica Amministrazione nel Metaverso

1. Problemi di sicurezza e privacy

2. Adozione della tecnologia

3. Sviluppo di politiche e sistemi di governance

#### III. Il Metaverso e i servizi pubblici

A. Il caso dell'INPS

1. Servizi INPS sul Metaverso

2. Il valore aggiunto per i dipendenti INPS

B. Altri servizi pubblici sul Metaverso

1. Servizi sanitari

2. Servizi educativi

#### IV. La privacy e la sicurezza nel Metaverso

A. Le preoccupazioni per la privacy degli utenti

B. Le sfide per gli operatori del Metaverso

#### V. Conclusioni

A. Il futuro del Metaverso e della Pubblica Amministrazione

B. Raccomandazioni per la Pubblica Amministrazione

#### VI. Riferimenti bibliografici

Questo indice è solo un esempio e potrebbe essere modificato a seconda dei contenuti specifici del libro.

### 11. Scrivi la conclusione di un articolo di giornale che riguarda una intervista a chat GPT sulla relazione tra metaverso e Pubblica Amministrazione

In conclusione, l'intervista a ChatGPT ha evidenziato come il metaverso potrebbe rappresentare una importante opportunità per la Pubblica Amministrazione, offrendo nuove modalità di interazione con i cittadini e migliorando l'efficienza nella gestione dei servizi pubblici. Tuttavia, è necessario affrontare con attenzione i rischi legati alla sicurezza e alla privacy dei dati, per garantire una corretta implementazione del metaverso nella PA. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti dei cittadini, ma le potenzialità offerte dal metaverso sono tali da rendere questo sforzo assolutamente meritevole.



# Il *Team Building*: il giusto Mental Approach per il miglioramento della Performance individuale e il raggiungimento degli obiettivi di gruppo

di **ROBERTO TIROCCHI**

Il *Team Building* rappresenta un approccio funzionale per accrescere l'efficacia del "gioco di squadra" in qualunque contesto, soprattutto quello professionale. Quindi, se si gioca per esempio a calcetto, oltre alla voglia di mettersi in gioco, bisogna riversare sul campo anche le attitudini costruttive capaci di condurre al successo il proprio *Team*.

Ma che cos'è più propriamente il *Team Building*? È un elemento imprescindibile per qualsiasi contesto, informale o professionale. La necessità di dare il giusto peso alle persone e a ciò che sono, anziché soffermarsi esclusivamente sul loro contributo produttivo, implementa gli aspetti di ogni attività, proiettandola verso il raggiungimento di determinati obiettivi. Per fare ciò, serve costruire un gruppo solido e compatto in cui le capacità di ogni singolo possono trovare il giusto valore all'interno della squadra.

Il *Team Building* serve a trovare costantemente la motivazione necessaria per raggiungere un obiettivo collettivo. Pertanto, le attività formative alla base di ciò vanno organizzate e svolte affinché ci sia un confronto costruttivo, la crescita personale, la creazione di uno spirito di gruppo e l'ascolto attivo. Inoltre, occorre una programmazione ben pianificata, in cui ogni membro si sente parte attiva del

gruppo. Fatta con consapevolezza e senso di responsabilità, si riscontreranno dei progressi, soprattutto a livello relazionale, i quali miglioreranno ogni aspetto della propria vita, donando allo stesso tempo notevoli livelli di sicurezza e autostima.

Il binomio tra Sport e *Team Building* rappresenta un valore aggiunto volto a rafforzare la fiducia reciproca e ad affinare uno spirito sano e competitivo dal quale tutti possono trarne vantaggio.

Ciò stimola la **produttività** nel contesto aziendale e spinge verso la porta avversaria con maggiore determinazione quando si sta disputando un match particolarmente agguerrito contro un avversario che oppone un certo grado di resistenza.

Il *Team Building* annulla anche le gerarchie. Un concetto, questo, essenziale per abbattere le barriere e favorire sia la comunicazione che la condivisione, in ufficio come su un campo da calcetto.

Poi, se si aspira davvero ad una crescita personale e professionale, occorre allenarsi senza sosta per colmare le proprie lacune e creare un'atmosfera benefica in grado di investire ogni singolo membro della squadra. Vedere che un proprio compagno non si arrende per raggiungere un determinato obiettivo incentiva anche chi tende a prendere con superficialità determinati impegni specifici.

# Prova di maturità

di **CORRADO TIBERTI**

Il 9 maggio 2021 presso la sede Aran, è stato sottoscritto il CCNL Comparto funzioni Centrali triennio 2019/2021, seconda tornata contrattuale riferita ai nuovi comparti di contrattazione stabiliti dall'Accordo Quadro del 13 luglio 2016.

Tale Contratto, come anche il CCNQ del 2016, è stato sottoscritto da "tutte" le OO.SS. rappresentative, alcune delle quali lo hanno criticato. Dicono per senso di responsabilità o/e per questione opportunità; infatti, senza la sottoscrizione non avrebbero potuto partecipare alle successive fasi di contrattazione integrativa. Questo argomento è stato dibattuto anche in passato, vedasi iter del CCNL 2016/18, su cui ora non torniamo se non per ribadire un concetto elementare: uno Stato democratico ha bisogno di porsi delle regole certe che non possono essere messe in discussione, men che meno curvate a seconda dei bisogni soggettivi del momento. Inoltre, nel corso dei vari confronti ai tavoli sindacali, abbiamo avuto l'impressione, ma forse ci sbagliamo, che molti dei dispositivi contenuti nello stesso CCNL, non siano stati pienamente compresi. Noi da parte nostra riteniamo che in quel frangente, abbiamo ottenuto il massimo, gli obiettivi che abbiamo raggiunti non erano affatto scontati, anzi, in fase di avvio dei tavoli, addirittura alcuni di loro, esclusi dai punti all'ordine del giorno, solo due esempi su tutti:

Stabilizzazione sul "tabellare", dell'elemento perequativo per il personale ex Area A e B, ora operatori ed assistenti. Art. 47 c. 3.

Possibilità di attivare, attraverso la Contrattazione Integrativa di Ente, progressioni verticali in deroga prevedendo allo scopo un ulteriore stanziamento. Articoli 17 e 18.

Andiamo oltre, da una lettura del combinato disposto dei Contatti e normative che regolano il rapporto di lavoro del pubblico impiego, dalla privatizzazione ad oggi, potremmo definire quello attuale come l'anno zero, anche in considerazione del fatto che è stata rafforzata la contrattazione integrativa, dando alle parti coinvolte, datoriali e rappresentanti dei lavoratori, la possibilità di creare strumenti idonei al fine di valorizzare la professionalità già acquisita da tutti i lavoratori e incentivarne e stimolarne la crescita. La nuova classificazione collegata alla nuova struttura retributiva, la previsione di poter istituire le famiglie professionali all'interno di ogni area di appartenenza, le nuove modalità di passaggi economici, ora differenziali, passaggi verticali tra le Aree molto più flessibili, la nuova declaratoria di competenze richieste dai lavoratori, tutto questo ci offrono una sfera di azione ampia e ricca di opportunità, forse irripetibile e da sfruttare assolutamente. Questa fase la vogliamo riassumere con una riflessione che ci fa ben sperare, poiché espressa dalla delegazione trattante da parte datoriale, e che vorremmo sfruttare come base per le successive fasi di confronto, "si passa da una impostazione del Contratto incentrata sulle mansioni, ad una che invece si focalizza sulle competenze da applicare alle mansioni". Un vero e proprio esame di maturità che dobbiamo affrontare e superare insieme, non possiamo perdere questa occasione per certi versi unica; per essere chiari, questa volta non ci possono essere promossi o bocciati da una sola parte, o siamo tutti idonei e pronti ad affrontare le sfide che siamo chiamati ad affrontare, oppure saremo tutti respinti, datori e dipendenti.

Oltre a ciò, a nostro avviso, ci sono alcuni punti cardine da affron-

tare con la massima attenzione e secondo noi con urgenza; la valutazione della performance individuale e la misurazione della produttività collegata all'erogazione dei compensi incentivanti. Sono snodi fondamentali attraverso i quali si costruiscono gli elementi essenziali al fine di stimolare la crescita professionale e il senso di appartenenza.

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale, introdotta dal 2021 e che avrà un valore fondamentale sul percorso di crescita professionale dei lavoratori, abbiamo la sensazione che deve essere ancora recepita, anzi diciamo percepita appieno dai valutatori. Vogliamo essere chiari: la valutazione non può avere alcun elemento discrezionale, deve essere certa, dimostrata e provata, con elementi accessibili agli attori coinvolti, per dirla in termini tecnici, "in claris non fit interpretatio".

La misurazione ed il controllo della produttività adottata dal nostro Ente, è sicuramente una delle più sofisticate e all'avanguardia nella pubblica amministrazione, possiamo definirla un fiore all'occhiello, perché riesce a tenere sotto controllo gli oltre quattrocento prodotti trattati dall'Inps. Teniamocela stretta, anzi l'auspicio è che su di essa si investa adeguatamente. Riteniamo tuttavia che non sia pienamente rispondente alla necessità di erogazione dell'incentivo, in quanto legata ad una eccessiva complessità di calcoli che potrebbe far perdere di vista la reale efficienza e l'effettiva erogazione dei servizi. Un punto debole riteniamo sia incentivare il risultato economico rispetto al numero dei pezzi lavorati. Tale sistema potrebbe nascondere un , (nulla da eccepire sul parametro 124, a patto che sia di controllo per l'insieme del sistema e non come totem di riferimento economico per i dipendenti di un determinato territorio).

Nella seconda metà dell'Ottocento, la Francia colonizzò gran parte dell'Indocina. Il nuovo governo intervenne con numerose opere pubbliche volte a migliorare le condizioni igienico sanitarie della popolazione; tuttavia, si trovò ad affrontare un enorme problema, i topi. Il governatore in carica pensò così di incentivare la popolazione e per contrastare il fenomeno offrì un compenso ai cittadini per ogni coda di topo consegnata ai commissari (deducendo che, per tagliare la coda al topo era necessario ucciderlo). Col passare del tempo, tuttavia, i topi continuarono ad infestare le città anzi, sembravano moltiplicarsi oltremisura. A seguito di attenta indagine, i commissari scoprirono che moltissimi topi non avevano più la coda, non solo: i cittadini si erano organizzati e tagliavano la coda ai topi senza ucciderli. Alcuni avevano addirittura avviato una fiorente attività di allevamento di topi.

Ho citato questo piccolo esempio storico solo per dire che legare l'incentivo alla quantità non è sempre la scelta giusta per ogni tipo di attività: non vorremmo che si possano creare delle situazioni anomale dettate dalla frenesia di raggiungere l'obiettivo per non rinunciare, anche solo in parte, al compenso economico ad esso collegato.

Possiamo, dobbiamo impegnarci congiuntamente per cogliere le opportunità e per creare un ateneo della pubblica amministrazione, non solo di nome ma di fatto.

I prossimi mesi ci diranno se abbiamo raggiunto la necessaria maturità.

# Regolamenti di disciplina: il ravvedimento dell'amministrazione!



Con il messaggio Hermes n.519 dello scorso 3 febbraio l'Amministrazione ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale INPS e sul sito intranet, dei regolamenti di disciplina dei dipendenti delle Aree, del personale con qualifica dirigenziale e del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica: i tre regolamenti sono entrati in vigore il 25 gennaio 2023.

Sul contenuto dei testi regolamentari, oggetto di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, avevamo avuto modo di esprimere una serie di osservazioni in sede di confronto sindacale nel corso del mese di dicembre 2022, formulando dei rilievi (vedi comunicato CISL FP del 19 dicembre 2022) che, successivamente, si sono dimostrati fondati e pertinenti rispetto a dei testi normativi che, nelle versioni in bozza presentate alle organizzazioni sindacali, rischiavano non solo di incorrere nelle censure degli organi di controllo interno, ma di suscitare anche incredulità negli osservatori esterni al nostro Ente.

Ci riferiamo in primo luogo alla riscrittura degli articoli 13 (Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree) e 14 (Regolamento di disciplina del personale dell'Istituto con qualifica di Dirigente e Regolamento di disciplina del personale dell'Istituto dell'area dei Professionisti e dell'area Medica), norme dedicate al tema delle false attestazioni della presenza in servizio e delle certificazioni mediche false o che attestano falsamente uno stato di malattia. All'interno di quelle norme si prevedeva, in modo diretto, una sanzione penale, che, com'è noto, è materia oggetto di riserva di legge sulla quale l'Ente non può assolutamente intervenire in termini prescrittivi come, purtroppo, era riportato nelle bozze sulle quali si è sviluppato il confronto. Il testo deliberato dal CdA INPS lo scorso 18 gennaio (Deliberazione n.2/2023) rettifica la proposta iniziale della prescrizione diretta della sanzione penale e rinvia, correttamente, così come noi avevamo chiesto, al D.lgs. n.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego)

La seconda osservazione riguardava la riformulazione dell'articolo

1, comma 3, lettera z) (Regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree), dell'articolo 3, comma 5, lettera g) (Regolamento di disciplina del personale dell'Istituto con qualifica di Dirigente) e dell'articolo 3, comma 4, lettera g) (Regolamento di disciplina del personale dell'Istituto dell'area dei Professionisti e dell'area Medica) che disciplinavano l'obbligo di comunicare all'Amministrazione non solo la sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria espressione dell'esercizio dell'azione penale, ma anche "l'avvio o la pendenza di indagini per fatti connessi o estranei all'attività di servizio", dimenticando che il codice di procedura penale non prevede alcuna comunicazione in materia di indagini preliminari nei confronti dell'indagato fino a quando il pubblico ministero non è chiamato a compiere atti che richiedono il coinvolgimento dell'interessato. Anche qui i testi finali, opportunamente emendati, dei tre Regolamenti hanno "corretto il tiro" con una riformulazione più aderente alle norme dettate dal legislatore visto che si parla di "ricezione di atti formali relativi a indagini per fatti connessi o estranei all'attività di servizio" e non di semplice "avvio o pendenza di indagini per fatti connessi o estranei all'attività di servizio" com'era riportato nella bozza iniziale. Con riferimento al Regolamento di disciplina dei Professionisti e dell'area Medica il testo finale, altra nostra richiesta accolta (vedi comunicato CISL FP del 12 dicembre 2022), ha eliminato l'obbligo di comunicazione da parte del professionista/medico dell'avvio dei procedimenti disciplinari attivati dagli ordini professionali di appartenenza, sostituendolo con la comunicazione della "ricezione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'ordine professionale di appartenenza".

Roma, 08 febbraio 2023

Il Coordinatore Nazionale INPS CISL FP  
Paolo Scilinguo

# Contenzioso sull'assegno ad personam: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!

Nuove pronunce dei giudici di merito, due Corti d'Appello, **Salerno** (3.10.2022) e **Trento** (13.10.2022), e quattro Tribunali ordinari, **Roma** (14.09.2022), **Rieti** (28.06.2022), **Trento** (23.08.2022) e **Brescia** (30.06.2022), si aggiungono al lungo elenco (siamo a **quarantatré sentenze** alla data del 31.12.2022) di pronunce che in questi ultimi tre anni (nonostante la sospensione dei processi causa Covid-19 nel corso del primo lockdown) hanno, puntualmente ed inesorabilmente, condannato l'INPS a restituire ai colleghi, destinatari della "famigerata" e-mail del 18 febbraio 2019, le somme indebitamente trattenute per il mancato riassorbimento dell'assegno ad personam (assegno di garanzia) negli incrementi tabellari previsti dal CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007, dell'ex comparto di contrattazione degli Enti pubblici non economici.

**La vicenda è nota ai diretti interessati** (colleghi transitati in INPS per effetto della mobilità volontaria inter-enti prima del 1° gennaio 2006 e titolari nelle Amministrazioni di provenienza, di un trattamento economico più favorevole che determinava l'erogazione di un assegno ad personam denominato "assegno di garanzia" che sarebbe stato riassorbito in presenza di incrementi retributivi sanciti dai successivi CCNL di comparto), ma giova sempre ricordarla non solo per memoria collettiva, ma soprattutto per evidenziare l'atteggiamento **arrogante, sordo** e di totale **chiusura al dialogo** che l'Istituto ha manifestato in questi anni, sin dalla famosa riunione del Tavolo nazionale di confronto con le Organizzazioni sindacali del marzo 2019, nei confronti di colleghi **"rei"** di essere destinatari dell'applicazione di un accordo sindacale, il Verbale d'intesa sottoscritto l'11 ottobre 2007, non applicato dall'INPS che ha trascurato per oltre dieci anni l'esercizio di un credito per il cui recupero si "svegliò" improvvisamente nel febbraio 2019, dopo aver mandato in prescrizione il relativo diritto che l'Amministrazione ex post esercita mensilmente applicando delle trattenute illegittime ai colleghi direttamente coinvolti. Questa la cronologia dei fatti.

**Il giorno 11 ottobre 2007** veniva siglato, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, un verbale di intesa con il quale si stabiliva la sospensione, per un anno dalla data di sottoscrizione, della procedura di riassorbimento dell'assegno ad personam negli incrementi retributivi sanciti dal CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007, del comparto ex-EPNE. Le parti contraenti stabilirono che, trascorso un anno dalla firma del verbale, qualora non fosse intervenuta una disciplina risolutiva della materia a livello di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, l'Amministrazione avrebbe provveduto "all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare le procedure di riassorbimento".

**In virtù di quell'accordo** molti colleghi (i nostri calcoli sono prossimi alle 700 unità), transitati, per effetto della mobilità volontaria in Istituto prima che fosse modificata la disciplina legislativa con effetto dal 1° gennaio 2006 (articolo 16, comma 1, della Legge n.246/2005, con cui è stato inserito il comma 2 *quinquies* nell'articolo 30 del Testo Unico del Pubblico Impiego "Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione"), fecero pervenire al Direttore Generale dell'epoca l'istanza di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam in godimento chiedendo di ripristinare la procedura di riassorbimento dell'assegno di garanzia ed il recupero delle som-

me sospese allo scadere di un anno, in caso di mancato esito positivo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro a livello di comparto.

**Una volta presentata l'istanza** di sospensione, il riassorbimento dell'assegno di garanzia negli incrementi retributivi sanciti dal CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007, già operato dall'Istituto con la busta-paga di ottobre 2007 con la quale l'INPS erogò ai lavoratori i conguagli retributivi derivanti dal citato rinnovo contrattuale relativi al periodo gennaio 2006-ottobre 2007, **fu restituito** ai colleghi con il cedolino di dicembre 2007 e fino al mese di febbraio 2009 proseguì l'erogazione, in applicazione dell'accordo sindacale, di modo che il personale coinvolto, da ottobre 2007 sino a febbraio 2009, alla voce stipendiale "assegno ad personam", continuò a percepire il relativo importo.

**In data 18 febbraio 2019** l'INPS comunicava l'avvio della procedura, con prelievo di quota mensile dalla retribuzione, di recupero, a decorrere dal successivo mese di marzo, di quanto non riassorbito dell'assegno di garanzia negli incrementi contrattuali del biennio economico 2006/2007: **peccato che quanto erogato fino a gennaio 2009** non poteva essere oggetto di ripetizione da parte dell'Amministrazione **per intervenuta prescrizione decennale!**

**Il 6 marzo 2019**, con un atteggiamento di arrogante contrapposizione, l'Amministrazione non volle accogliere le nostre argomentazioni sull'avvenuta prescrizione del credito retributivo e ci sfidò a promuovere azioni legali (l'espressione testuale fu "fateci causa") per far valere le ragioni a tutela dei colleghi, cosa che abbiamo fatto e continueremo a fare su tutto il territorio nazionale.

**Stendiamo un velo pietoso** sul goffo tentativo dell'Istituto di produrre in giudizio in questi anni, tentativo censurato dalla stessa magistratura come emerge dalla lettura delle sentenze, **uno pseudo-accordo** (facciamo fatica a utilizzare il termine pseudo per qualificare un testo giuridicamente inesistente), **privo di data e di firma dei coordinatori nazionali** dell'epoca delle Organizzazioni sindacali presenti in INPS, con il quale si è cercato di accreditare la tesi di uno spostamento in avanti nel tempo degli effetti del Verbale dell'11 ottobre 2007 in modo da evitare la "tagliola" della prescrizione: un tentativo talmente goffo che denota l'assoluta carenza di argomentazioni giuridiche a sostegno di una posizione, quella dell'Istituto, sempre più indifendibile a fronte di **quindici** sentenze di Corte d'Appello e **ventotto** pronunce dei Tribunali ordinari! Tempo fa, era il 15 giugno 2022, un'organizzazione sindacale scrisse in un comunicato che l'Amministrazione sarebbe intervenuta sulla materia con una sorta di autotutela "restituendo le somme indebitamente trattenute": all'epoca esprimemmo i nostri dubbi sulla reale volontà dell'Amministrazione di chiudere la vicenda dell'assegno ad personam e purtroppo i fatti ci danno ragione perché ad oggi nulla si muove e nulla è dato sapere sulle intenzioni del nostro Ente!

L'unica certezza che abbiamo su questa materia è **la prosecuzione del contenzioso con l'INPS a difesa dei colleghi** che negli anni si sono affidati alla tutela legale della CISL Funzione Pubblica: continueremo ad agire ed a resistere in giudizio (si a resistere perché l'Istituto impugna e perde in appello le sentenze dei Tribunali favorevoli ai ricorrenti), consci della bontà delle argomentazioni che sosteniamo in tutte le sedi da quattro anni **con successo** davanti alla giustizia ordinaria e **senza essere ascoltati** dalla nostra Amministrazione!

Roma, 06 febbraio 2023

Il Coordinatore Nazionale INPS CISL FP - Paolo Scilinguo



## LEGGE DI BILANCIO 2023: analisi e commento Cisl

Abbiamo reso disponibile sul canale Telegram del Coordinamento Nazionale INPS Cisl FP, raggiungibile tramite smartphone all'indirizzo "**CISL FP INPS - Coordinamento Nazionale**" oppure al seguente link <https://t.me/cislfpinpscoordinamentonazionale> ("cliccare" su **Open in web**, in ufficio è bloccato, ma in smart working da remoto funziona), **la nota di analisi e commento** della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) articolata per argomenti (*Lavoro, Previdenza, Fisco, Politiche industriali-Atti-*

*vità produttive, Politiche energetiche-Suolo-Amianto, Infrastrutture, Mezzogiorno e Fondi per la coesione territoriale, Principali disposizioni riguardanti Regioni ed Enti Locali, **Pubblico impiego**, Sanità, Istruzione e Ricerca, Famiglia e Politiche sociali).*

Roma, 1febbraio 2023

Il Coordinamento Nazionale INPS Cisl FP

### “Perché i lavoratori vanno coinvolti nella gestione” Il Sole 24 Ore

La situazione di crisi che stiamo vivendo è inedita se comparata a quelle del nostro recente passato: crescita debole, investimenti al palo, precarietà del lavoro, inflazione crescente, speculazione sui prezzi dell'energia e beni alimentari, tensioni geopolitiche sfociate in una guerra alle porte dell'Europa. Tutto questo, quando ancora stiamo provando - con esiti incerti - a trarre qualche insegnamento dalla pandemia che ha bloccato l'economia mondiale nel 2020. Le parti sociali devono entrare nelle decisioni strategiche, assumere responsabilità nelle dinamiche di cambiamento con proposte capaci di rafforzare sviluppo, salari, innovazione, partendo dal valore economico e sociale del lavoro. (...)

Allegati a questo articolo [ILSOLE24ORE](#)





# Ricambio generazionale del personale dell'INPS – nostre riflessioni e ruolo della CISL in Direzione generale

di **FEDERICO CENCI**

In questi anni stiamo assistendo ad un fortissimo ricambio generazionale del personale all'interno del nostro Istituto, il cui organico al 1 dicembre 2022 aveva una consistenza di circa 23.312 unità, mentre la delibera del Cda n.54 del 21/04/2021 fotografava un fabbisogno sostenibile di 29.691 unità, registrando così una carenza di organico di 6.379 unità. Negli ultimi anni hanno lasciato il servizio molti colleghi, mentre ne sono stati assunti circa 3.507 nuovi, che hanno colmato solo in parte le ben note carenze di organico dovute essenzialmente al blocco del turn over, che si è protratto troppo a lungo nel tempo. Ne deriva che, ad esempio, a fronte di un'età media del personale INPS pari a 54 anni, grazie allo sblocco del turnover se si analizza la stratificazione si può notare che è prevista una chiara diminuzione dell'anzianità ed età media in Istituto nei prossimi anni. Dalla stessa analisi emerge che il 48% ha tra i 30 e i 40 anni di anzianità, di cui 40 anni circa il 9%, per cui è plausibile ritenere che negli anni immediatamente a venire si assisterà ad un massiccio pensionamento. A fronte di questa situazione, nel proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 l'Istitu-

to ha adottato delle misure che intendono fronteggiare questa grave situazione. Con assunzioni a tutti i livelli. È evidente, infatti, che nei prossimi anni il trend dei possibili pensionamenti impone all'Istituto delle politiche del personale fortemente mirate alle assunzioni e all'attività di formazione nei confronti dei nuovi assunti. In questa fase e soprattutto nei prossimi cinque anni dovrà essere guidata attentamente la transizione dal vecchio al nuovo, tenendo presente che

dovrà essere mantenuto e possibilmente migliorato il livello dei servizi nei confronti dell'utenza, cittadini e aziende, e, più in generale, di tutto il Paese. In questo quadro, un ruolo lo giocano sicuramente anche l'organizzazione e la tecnologia, dovendosi

turale. In questo quadro, riteniamo che occorra far emergere che il lavoro pubblico è un bene comune di tutto il paese. Se c'è un elemento che rappresenta la qualità di un paese è lo stato di salute della pubblica amministrazione e l'efficienza dei servizi offerti

ai cittadini. Bisogna ricostruire una alleanza con gli italiani ridando ai lavoratori pubblici quel senso di appartenenza nella comunità e quella dignità che è mancata in questi anni. Per quanto riguarda più specificatamente il ruolo del sindacato, è in corso un processo di formazione, quello che la Cisl Funzione Pubblica ha già avviato da tempo per i propri dirigenti sindacali attraverso un processo continuo di formazione ed aggiornamento. A tutti i livelli, in Cisl Fp, si sta privilegiando la formazione, le competenze, la crescita delle conoscenze e, soprattutto oggi, vediamo che questa "cassetta degli attrezzi, tra spazi fisici e luoghi digitali" è fondamentale per chi deve affrontare i tavoli negoziali, con il rinnovo dei contratti. L'impatto delle nuove tecnologie hanno già cominciato ad incidere (ed incideranno sempre più) sulle modalità organizzative e sul ruolo di rappresentanza del sindacato, in altri termini «sull'essere sindacato e sul

modo di fare sindacato». In questo contesto, la Cisl Fp in Direzione Generale, sta iniziando un lungo percorso per costruire insieme "un patto generazionale". Un 'Sindacato Nuovo': un'organizzazione che pone al centro del suo impegno le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Istituto. Noi siamo e ci battiamo per un sindacato di prossimità, il più possibile vicino ai lavoratori, che sappia realizzare uno spazio comune di riparo, ascolto e partecipazione.



coniugare da un lato la prossimità territoriale dell'Istituto nei confronti dell'utenza e, dall'altro, l'economicità derivante dall'utilizzo massiccio delle nuove tecnologie digitali. Tuttavia, tornando al personale, riteniamo che il ruolo decisivo lo giochino i dirigenti e i funzionari del nostro Istituto, con la loro capacità di trasmettere la mission e le conoscenze acquisite negli anni di servizio, al fine di favorire lo sviluppo di un significativo processo di ricambio generazionale e cul-

# Famiglie professionali: si avvia la discussione!



Giovedì scorso è iniziato il “confronto” con l’Amministrazione, nell’ambito della contrattazione integrativa di Ente relativa all’anno 2022, sul tema della definizione delle famiglie professionali, **tema** imposto dal CCNL 2019/2021 del Comparto Funzionari Centrali nella sezione dedicata al nuovo ordinamento professionale entrato in vigore lo scorso 1° novembre e **propedeutico rispetto alle progressioni verticali** regolate dallo stesso CCNL.

Il documento trasmesso dalla Delegazione di parte datoriale lo scorso 12 febbraio a tutte le organizzazioni sindacali può essere letto in chiaroscuro in quanto **presenta aspetti apprezzabili**, es. la **verticalità** delle famiglie professionali che costituisce il presupposto per disegnare e realizzare i futuri passaggi di area, comprese le progressioni verticali in deroga al titolo di studio così come **la definizione** di una specifica famiglia professionale dei “Funzionari informatici” e **nello stesso tempo profili di criticità** legati ai seguenti elementi:

- **l’assenza** di un disegno esplicito dell’area delle elevate professionalità accanto all’area degli operatori, degli assistenti e dei funzionari. Infatti, al di là delle **risorse** necessarie a finanziare la nuova area professionale e della **tempistica** legata al suo popolamento, si rende necessario articolare il nuovo ordinamento professionale con la previsione delle famiglie professionali anche nella nuova area, pena il venir meno di quella verticalità delle medesime che rappresenta la precondizione perché si possano realizzare le progressioni verticali;
- **l’accorpamento** degli ambiti professionali dei geometri-periti industriali e degli infermieri in una, non ben definita, famiglia dei “Funzionari di supporto professionale” che di fatto cancella le specificità dei due profili aventi caratteristiche e peculiarità dimostrate non solo dall’attività svolta in Istituto, ma soprattutto dall’iscrizione ai rispettivi

ordini professionali con tutto ciò che ne consegue in termini di deontologia professionale e di adempimenti imposti alle rispettive professioni;

- **il mancato disegno** della famiglia professionale dei funzionari ispettivi di vigilanza che, benché inseriti in ruolo ad esaurimento per volontà del legislatore, sono parte integrante del personale INPS.

Alla luce delle osservazioni fatte da tutte le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione si è impegnata a presentare un nuovo documento per la riunione di domani, unitamente ad una bozza di proposta per la definizione dei criteri per le progressioni economiche orizzontali, materia di contrattazione, e per le progressioni verticali, materia di confronto, alla luce della nuova disciplina dettata dal CCNL 2019/2021.

Roma, 21 febbraio 2023

Il Coordinatore Nazionale INPS CISL FP  
Paolo Scilinguo

# IL CONSUMO RESPONSABILE è il nostro nuovo bimestrale

Testimonianze, analisi, commenti da parte  
della Presidenza, Segreteria, Dirigenti,  
esperti dell'Adiconsum



## BOLLETTE LUCE E GAS

# Rateizzazione possibile grazie ad accordo Associazioni Consumatori e Plenitude

In considerazione delle difficoltà che le famiglie potrebbero incontrare nel pagamento delle bollette di luce e gas, le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, di cui Adiconsum fa parte, hanno sottoscritto un accordo con Plenitude per l'attivazione di un piano di rateizzazione delle fatture emesse nel primo semestre 2023. Vediamo di che si tratta.

### Attivazione del piano di rateizzazione

- ✓ Sarà possibile attivarlo dal 1° febbraio 2023.

### Chi potrà richiedere il piano di rateizzazione

Il piano potrà essere richiesto da:

- ✓ clienti residenziali
- ✓ condomini
- ✓ piccole partite IVA

### Quale piano di rateizzazione

Le rate variano a seconda dell'importo e non sono previsti interessi né spese:

- ✓ fino a 500 euro con durata 10 mesi e prima rata pari al 50% dell'importo
- ✓ da 500 a 1.000 euro con durata 10 mesi e prima rata pari al 30% dell'importo
- ✓ oltre 1.000 euro con durata fino a 18 mesi con rate costanti.



**Importante: la rateizzazione potrà essere richiesta anche prima della scadenza delle bollette e varrà per le fatture emesse entro giugno 2023**

## TELEFONIA

# In arrivo una raffica di aumenti

**Brutte notizie per i consumatori. Come se non bastassero i rincari sui beni di consumo, sulle bollette, sui carburanti, anche la telefonia si appresta a inaugurare una raffica di aumenti. Come Adiconsum ci siamo subito attivati e abbiamo chiesto un intervento immediato del Governo per scongiurare i rincari e rilanciare il settore. Vediamo che cosa sta succedendo.**

### Servizi di telecomunicazione e indicizzazione all'inflazione

A parte gli addetti ai lavori, pochi sanno che i costi dei servizi di telecomunicazione sono indicizzati all'inflazione. Pertanto, se l'inflazione aumenta, i costi dei servizi di telefonia aumentano. In virtù di tale tendenza, le compagnie telefoniche hanno annunciato l'adeguamento dei costi all'aumentato indice.

### La lettera alle compagnie telefoniche

Adiconsum e altre Associazioni si sono attivate inviando una lettera alle aziende di telefonia (Tim Wind Tre, Vodafone Italia e Fastweb), chiedendo l'apertura di un Tavolo per la ricerca di soluzioni condivise a tutela degli utenti che da questi aumenti non otterrebbero che un'ulteriore erosione del loro potere d'acquisto. Inoltre, in contrasto con l'attuale quadro legislativo, le aziende avrebbero la possibilità di introdurre degli aumenti senza concedere al consumatore la possibilità di recedere dal contratto, come invece stabilito dall'attuale quadro legislativo, salvo nel caso degli aumenti automatici (c.d. ius variandi), per non parlare poi della vaghezza delle condizioni contrattuali, che violano il principio di trasparenza.

### I rincari nella telefonia: la situazione

Dal 1° gennaio 2024, sono previsti incrementi minimi fissi del 5%, anche in caso di tasso di inflazione inferiore a tale livello, una decisione del tutto arbitraria e a nostro avviso vessatoria, che limita fortemente la libera scelta del consumatore di disdire senza costi il contratto. Tale pratica impone agli utenti, già vittime di rincari diffusi in tutti i settori, un'interpretazione arbitraria delle regole, che squilibra il mercato delle telecomunicazioni, provocando danni in tutto il comparto.

### Che cosa sta facendo Adiconsum

Quello delle comunicazioni è un settore vitale per il Paese: riveste un ruolo strategico nello sviluppo, nella democrazia, nonché si configura come un servizio universale e quindi indispensabile per i cittadini/consumatori, per questo richiede un'attenzione particolare e scelte strategiche nell'interesse dell'intera collettività.

A nostro avviso, è quindi necessario e urgente l'intervento del Governo per garantire, nell'immediato, l'eliminazione delle condizioni contrattuali ingiustamente introdotte e, contestualmente, aprire un Tavolo tecnico con tutti gli attori del comparto delle TLC, che coinvolga le Associazioni dei Consumatori, per individuare soluzioni che garantiscano un rilancio del settore senza che, a farne le spese, siano i cittadini attraverso ingiusti aumenti tariffari.

Speriamo che sia le aziende che il Governo si rendano disponibili all'apertura di un Tavolo, come da noi richiesto, per trovare una soluzione che allevi le famiglie.



## CASA

# Tutti i bonus del 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha portato alcune novità in fatto di bonus o incentivi per riqualificare la propria casa o il condominio. Vediamo quali bonus sono rimasti uguali, quali sono cambiati e quali invece non sono stati confermati.

### Superbonus 110%

Riconfermato, ma con alcune modifiche.

Dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere ribattezzato Superbonus 90%, perché la Legge di Bilancio ha ridotto l'aliquota di questo incentivo che molto ha fatto discutere, ma che è anche stato d'aiuto ai consumatori. La Legge di Bilancio prevede che la detrazione possa essere ancora del 110% nei seguenti casi:

presentazione della CILA entro il 31 dicembre 2022, se la delibera assembleare per la realizzazione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022

presentazione della CILA antecedente il 25 novembre 2022 e interventi di demolizione e ricostruzione di edifici per i quali sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abitativo entro il 31 dicembre 2022.

### Ecobonus

Riconfermato con le stesse aliquote, cioè la detrazione dal 50 al 65% a seconda degli interventi di efficientamento e risparmio energetico.

### Bonus casa

Riconfermato per gli interventi di ristrutturazione edilizia con le detrazioni del 50% fino a 96.000 euro.

### Bonus barriere architettoniche

Riconfermato fino al 2025 con la detrazione del 75%.

### Bonus mobili e grandi elettrodomestici

Riconfermato con innalzamento del tetto di spesa a 8.000 euro per immobili in ristrutturazione.

### Bonus acquisto case green

Si tratta di un nuovo bonus, già esistito nel 2016-2017. La detrazione è del 50% sull'Iva corrisposta in fase di acquisto di una casa ad alta efficienza energetica entro il 31 dicembre 2023.

### Bonus facciate

Non riconfermato.

# L'autotutela della Pubblica Amministrazione

di TULLIO PIRONE

## Aspetti generali

L'autotutela, quale potere riferito alla P.A., è un concetto piuttosto vasto.

In questo contributo si cercherà di riferire di quel particolare potere in capo alle pubbliche amministrazioni che è definito come autotutela "decisoria".

L'autotutela decisoria consiste nel potere della P.A. di riesaminare i propri atti senza l'intervento di un potere diverso (sostanzialmente, quello giurisdizionale) e di annullarli se ciò è corrispondente all'interesse pubblico.

Occorre verificare, nell'esercizio del potere di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, quali siano i limiti imposti alla P.A..

L'autotutela si esprime, in concreto, annullando atti affetti dai classici vizi dell'atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, di modo che essi vengano meno dal mondo giuridico cessando di produrre effetti.

Parlare di autotutela della P.A. vuol dire, però anche, o forse soprattutto, comprendere la differenza che sussiste tra la posizione riconosciuta ai soggetti titolari di interessi pubblici e quella riconosciuta e garantita ai soggetti titolari di interessi privati i quali, pur avendo confidato in un atto già emanato dalla P.A., subiscono una riedizione del potere che termina con un atto di segno opposto rispetto a quello originario: erano titolari di un'autorizzazione e non lo saranno più, erano destinatari di vantaggi economici e li perderanno.

A questi ultimi (i privati), infatti, proprio perché perseguono interessi "egoistici", non vengono riconosciuti poteri che possano in alcun modo portare a rideterminare unilateralmente la realtà giuridica quando la controparte sia stata una pubblica amministrazione. Dalla verifica normativa, si potrà sperimentare come competa solo alla mano pubblica determinare unilateralmente l'annullamento di autorizzazioni o di vantaggi economici quando questi, a

seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, non corrispondono più agli interessi superiori della collettività.

Alla luce di quanto premesso, la prima disposizione che viene in rilievo quando si parla di autotutela in ambito amministrativo è certamente quella di cui all'art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990 la quale dispone che *"il provvedimento amministrativo illegittimo...può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi... dall'organo che lo ha emanato..."*.

Una delle connotazioni principali del potere pubblico è proprio, lo si è accennato, la possibilità di rimuovere un atto che ha (già) inciso sui diritti dei terzi ripristinando la situazione *ex ante* e di poterlo fare in modo pressoché immune da conseguenze giuridiche. Anzi, a volere approfondire, il potere pubblico sembra connotarsi proprio per la possibilità per la P.A. non solo di incidere unilateralmente sui terzi ma, anche, per il fatto che tale potere ha la particolarità di includere un generale *ius poenitendi*, una sorta di "diritto al ripensamento" generalizzato da parte delle pubbliche autorità che sussiste anche nei rapporti di natura squisitamente contrattuale posto che, dopo la legge n.241/1990, essa ordinariamente agisce con gli strumenti propri del diritto privato. Di seguito la disciplina.

## L'autotutela nei contratti

Occorre ricordare autotutela che, ordinariamente, la P.A., quando non opera in modo autoritativo, *"agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente"* così come disposto dall'art.1 bis legge 241/1990.

Tuttavia, tale disposizione, che sembrerebbe essere il viatico ad una sostanziale parità delle armi con i soggetti privati perché è posta in ambito contrattuale, non determina, per ciò solo, una completa parità tra soggetto pubblico ed operatori privati.

Infatti, la disciplina contrattualistica, quando applicata all'operatore pubblico, non si atteggia nello stesso modo di quanto avviene qualora le parti siano solo soggetti privati.

Basti pensare a quanto disposto con l'art.21 *sexies* della medesima legge a mente del quale *"Il recesso dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto"*.

Anche in quest'ambito, così come avviene quando vi sia uso del potere (in ambito amministrativo), alla P.A. è consentito utilizzare strumenti giuridici in parte diversi da quelli riconosciuti alla parte privata dal momento che solo la P.A. è portatrice della tutela del bene pubblico.

Occorre ricordare che nel diritto "tra pari", quello disciplinato dal codice civile, vige la regola per la quale il vincolo contrattuale si può sciogliere solo per mutuo consenso tra le parti (1372 c.c.). Il legislatore ha poi previsto la possibilità di un'eccezione stabilendo che il diritto al recesso unilaterale nel diritto civile sia costruito come una "facoltà", un'eccezione, appunto, alla regola dell'indissolubilità del vincolo. Ed infatti, è rimessa ad una delle parti di poter concedere all'altra, previo accordo, la possibilità di recesso unilaterale. Tale facoltà, poi, è accordata con il limite per cui *"può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"* (art.1373 c.c., co. 1) ed, infine, essa trova possibilità di applicazione anche nei contratti di durata ma, in questo caso, può essere esercitata anche dopo la stipula, con il limite, però, per cui *"il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite"* (art.1373 c.c., co. 2).

Dunque, da una prima disamina del codice civile si evince un generale principio di indissolubilità contrattuale che comporta che la possibilità di svincolarsi da tale legame rappresenti un'eccezione alla regola. L'indissolubilità è, poi, costruita come una "facoltà" che deve essere riconosciuta allo stipulante dalla controparte, altrimenti,

ordinariamente, il vincolo contrattuale è destinato a sciogliersi solo con l'adempimento (art.1176 c.c.).

Se questi sono i principi generali, occorre evidenziare che la P.A., anche quando si avvale del diritto privato, vanta un trattamento differente. È la legge (art.21 *sexies* legge n.241/1990), infatti, a determinare il diverso trattamento della P.A. rispetto a quello dei privati ai quali non è riconosciuto un generico e preordinato diritto al ripensamento ammesso, invece, per la P.A..

Il privato, infatti, secondo le regole del codice civile, una volta sottoscritto il contratto, ne rimane vincolato in maniera non dissimile da quanto avviene nel caso in cui vi sia stato l'esercizio del potere da parte della P.A. Il vincolo contrattuale, ordinariamente, opera in modo da risultare indissolubile solo per il soggetto privato e non anche per il soggetto pubblico. L'amministrazione pubblica è portatrice di interessi che fanno capo all'intera collettività e, per ciò solo, deve potersi determinare differentemente ogni volta che venga in rilievo una diversa valutazione dell'interesse pubblico.

Già *prima facie* è (a questo punto) possibile stabilire un principio: il legislatore nel disciplinare l'agire della Pubblica amministrazione ha sacrificato l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici sull'altare della necessità di poter determinare diversamente nel tempo l'interesse pubblico e ciò sia nel caso in cui l'Amministrazione pubblica usi del potere autoritativo che quando essa non ne usi (si vedano gli artt. 21 *sexies* nonché 1 bis legge n.241/1990).

### L'autotutela amministrativa anche nel Codice degli appalti

A margine di quanto riferito, occorre ricordare che una forma di autotutela a favore della P.A. trova spazio anche nel Codice degli appalti pubblici. In effetti, la possibilità di rideterminare in modo unilaterale quello che è già stato deciso con il contratto e, quindi, di tutelare in maniera diretta i propri interessi, sussiste oer la P.A. anche nei rapporti contrattuali per "l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere...", giusto quanto disposto dall'art.109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Tale norma, in particolare, dispone

che *"la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento...previo il pagamento dei lavori eseguiti"*.

Anche nel Codice dei contratti pubblici il legislatore ha, dunque, sentito la necessità di salvaguardare l'interesse pubblico disponendo la possibilità/facoltà di recesso del contraente pubblico avendo cura, tuttavia, visto che si verte in ambito contrattuale, di disporre che la stazione appaltante che voglia recedere dal contratto debba provvedere, contestualmente al recesso, al "pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti..." (in tal senso ancora l'art.109 d.lgs.50/2016). Tale possibilità di ripensamento non è affatto concessa alla controparte privata alla quale non consentito recedere da tale vincolo giuridico a meno che non vi sia in tal senso una espressa previsione contrattuale.

Anche nel caso dei contratti ad evidenza pubblica la regola non cambia rispetto a quanto disposto per gli atti che seguono all'esercizio della funzione amministrativa. È utile approfondire ancora il tema.

Nel caso dei contratti ad evidenza pubblica si applica, per espressa disposizione di legge (art.31, d.lgs. n.50 del 2016), il codice civile.

Se ne ha che la disposizione per la quale il contratto ha *"forza di legge tra le parti"* e quella per cui esso *"Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"* (art.1372 c.c.) troverà applicazione anche per gli appalti con i quali la P.A. vuole acquisire beni o servizi.

Tuttavia, è lo stesso legislatore a disporre che lo scioglimento possa avvenire *"in qualunque momento"*, e che *"Per quanto non espressamente previsto nel presente codice...si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (art.109 comma 1 e 30 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2018)*. È la legge quindi che consente all'Amministrazione pubblica quello che non concede ai singoli soggetti privati. Solo alla parte pubblica è concesso di sciogliersi dal contratto. Al contrario, il privato che avesse stipulato con la P.A., similmente con quanto avviene qualora lo facesse con altri soggetti, non può sciogliersi dal vincolo contrattuale. Il privato che volesse acquisire tale diritto deve "conquistarselo"

con le trattative, l'amministrazione pubblica lo riceve invece dal legislatore in considerazione del superiore interesse pubblico da tutelare e di cui essa è portatrice.

### L'autotutela come potere generale di annullamento degli atti, l'art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990

Tanto accennato, occorre procedere ricordando che per autotutela della Pubblica Amministrazione generalmente si intende l'esercizio del potere confinato all'annullamento o alla revoca di un provvedimento amministrativo così come disposto dall'art.21 *nonies* della legge n.241/1990.

Tale disciplina consente la rimozione dell'atto amministrativo ad opera della stessa P.A. per i vizi canonici che possono affliggere l'atto amministrativo: la violazione di legge, l'incompetenza e l'eccesso di potere. Per questi atti la legge sul procedimento dispone l'annullabilità del provvedimento similmente a quanto avviene ai sensi dell'art.21 *octies* ad opera del soggetto privato che se ne veda lesa. Nel caso dell'art.21 *nonies*, tuttavia, è l'Amministrazione a provvedere direttamente alla rimozione dell'atto.

Vi sono però dei limiti all'esercizio di tale potere.

Anzitutto, va ricordato che l'amministrazione pubblica non è tenuta alla rimozione dei propri atti illegittimi essendo stata costruita tale possibilità quale esercizio di un potere discrezionale e non come una necessità giuridica.

La P.A., infatti, ex art. 21 *nonies* "può" annullare d'ufficio gli atti illegittimi. Questa decisione deve però essere preceduta da due presupposti: innanzitutto, l'art.21 *nonies* dispone che vi devono essere "ragioni di interesse pubblico" e, poi, come insegna la stessa giurisprudenza, tale interesse deve essere *"concreto ed attuale all'adozione... anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole"*. Oltre a ciò, la giurisprudenza dispone che nel rimuovere l'atto l'amministrazione si faccia carico *"...degli interessi dei destinatari e dei controinteressati"* raggiunti dal provvedimento sfavorevole intervenuto<sup>1</sup>.

Ne consegue che la rimozione dell'atto in autotutela da parte della P.A. non può che

1 C.d.S. Ad. Plen., sent. n.8 del 17 ottobre 2017.

essere connotata avuto riguardo alla natura dei provvedimenti oggetto del potere di ritiro e, comunque, dalla “sequenza procedimentale” in cui tali atti si collocano ed agli effetti che nel frattempo si sono prodotti anche a livello materiale in capo al destinatario dell’atto favorevole e alla sua sfera giuridica<sup>2</sup>.

Come è facile comprendere, lo sforzo compiuto dalla giurisprudenza è stato quello di perimetrare il diritto delle pubbliche amministrazioni nell’uso del potere di annullamento dei propri atti. L’interesse pubblico sotteso alla rimozione dell’atto illegittimo deve, al dunque, potersi integrare di ragioni differenti dalla semplice esigenza di ripristino della legalità che è materia riservata, per così dire, al solo giudice della controversia nel momento in cui esso dovesse essere stato adito. L’amministrazione, invece, ha l’onere di motivare adeguatamente le ragioni che la portano alla rimozione dell’atto non essendole consentito riferirsi ad una “tautologica” riproposizione degli interessi che sono di sfondo alla disposizione normativa violata<sup>3</sup>.

Tanto visto sinora del potere di autotutela amministrativa, se ne può già cogliere un primo aspetto: il potere disciplinato dall’art.21 *nonies* non ha modificato la natura del potere posto che esso incide sul merito. Per di più, il potere deve essere esercitato avendo cura di valutare le ragioni di pubblico interesse che sono riservate al giudizio discrezionale della Pubblica amministrazione<sup>4</sup>. Gli effetti, comunque, sia nel caso dell’art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990, che in quello di cui all’art.109 del d. lgs. n.50 del 2016 con riferimento ai contratti pubblici, sono chiaramente gli stessi: tutelare la parte pubblica eliminando dal mondo giuridico un atto illegittimo o un contratto non più conveniente o che, in tutti i casi, non è più corrispondente ad un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico. In concreto, se ne avrà, tuttavia, che, mentre nel contratto di opere e forniture, la P.A. dovrà tenere indenne il contraente privato dalle spese affrontate, al contrario, nel caso dell’atto amministrativo illegitti-

mo, si dispone solo che esso potrà essere “...annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione ... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (art.21 *nonies* legge n.241 del 1990).

Tenuto conto che questo potere di intervento della P.A. ha effetti o sull’atto (di modo da rimuoverlo dal mondo giuridico) o sul contratto, come nel caso degli appalti pubblici, occorre convenire che il problema non risiede nel comprendere che la P.A. possieda nel proprio armamentario un diritto di autotutela, il che appare scontato visto che essa tenuta a presidiare interessi pubblici, quanto, piuttosto, che essa debba essere vincolata entro certi limiti nell’esercizio di tale potere., senza i quali questo diritto alla tutela di sé tende a sconfinare, senza meno, nell’arbitrio. In questo senso, l’istituto in parola ha subito un profondo rinnovamento a seguito della legge n.124 del 2015 (c.d. riforma Madia) che ha introdotto un termine oltre il quale l’annullamento non può più aversi e non è più possibile, dopo che esso sia scaduto, “riscrivere” diversamente i rapporti giuridici che intercorrono tra privati e pubblica amministrazione. In questo modo, quello che il privato ha acquisito al proprio patrimonio giuridico a seguito di autorizzazione o di vantaggi economici non può più essergli legittimamente sottratto superato il termine di dodici mesi così come previsto dall’art.21 *nonies* nella versione attuale. Tale limite temporale è, indubbiamente, un termine perentorio e determina un limite invalicabile per le amministrazioni che volessero usare del potere di annullamento dei propri atti.

Ad oggi, più in particolare, la disposizione di cui all’art.63, comma 1, della legge n.108 del 2021 ha disposto (riscrivendo l’art. 21 *nonies* della legge n.241 del 1990) che l’atto amministrativo illegittimo possa essere annullato d’ufficio entro un termine ragionevole ma “comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione

dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”, circoscrivendo molto il potere unilaterale della rimozione degli atti invalidi da parte della P.A. In tal modo, dopo l’ultima riformulazione, resta in piedi un termine piuttosto breve per l’annullamento degli atti d’ufficio ed un unico caso in cui l’amministrazione pubblica resta comunque libera da qualsiasi vincolo temporale di annullare i propri atti. Tale possibilità è quella per cui i provvedimenti amministrativi oggetto di annullamento siano stati conseguiti dai privati in base a false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci che costituiscano reato che sia stato accertato con sentenza passata in giudicato (art. 21 *nonies*, comma 2 bis, legge n.241 del 1990)<sup>5</sup>.

Quindi, quello che se ne può trarre è che il legislatore ha cercato, nel costruire la norma, di contemperare le legittime aspettative del privato con l’esercizio del potere di autotutela della P.A.

### L’esercizio del potere ed il legittimo affidamento del privato

L’esercizio del potere, lo si è accennato, deve potersi coniugare con gli interessi dei privati, posto che questi ultimi, quando abbiano avuto un vantaggio da tale uso del potere pubblico, hanno interesse a mantenerne in vita gli effetti che si sono nel frattempo prodotti nei loro confronti. Per questo motivo, la giurisprudenza ha vincolato l’uso legittimo di tale esercizio quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo e il mantenerne in vita gli effetti risponda ad un criterio di ragionevolezza. In questo modo, in presenza di posizioni ormai consolidate, ed a fronte di vizi di legittimità solo formali, la P.A. è tenuta ad un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell’amministrato circa la regolarità della posizione da esso vantata nei confronti dell’operatore pubblico<sup>6</sup>.

L’atto illegittimo è destinato a cambiare la posizione giuridica degli interessati così

2 C.d.S., Sez. IV, sent. n.2789 del 9 giugno 2017.

3 C.d.S., Sez. VI, sent. n.341, del 27 gennaio 2017.

4 C.d.S., Sez.VI, sent. n.2774, del 15 maggio 2012.

5 Sull’argomento è interessante la sentenza del C.d.S., Sez. VI, del 15 marzo 2021, n.2207, con questo arresto giurisprudenziale il supremo giudice amministrativo ha avuto modo di chiarire che quando si tratta di false dichiarazioni il termine dei 18 mesi previsto dall’art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990 non trova applicazione perché non vi è alcun legittimo affidamento da tutelare. In questo caso, infatti, l’amministrazione è stata indotta in errore determinando una non veritiera percezione della realtà o, comunque, dei presupposti richiesti dalla legge

6 C.d.S., Sez. IV, sent. n.8729 del 10 dicembre 2010.



come quella dei soggetti terzi sui quali riverberano gli effetti dell'atto.

Il problema è, allora, comprendere quale sia la posizione giuridica dei destinatari degli atti poi ritirati ed i rimedi predisposti dall'ordinamento a tutela delle posizioni che si sono venute nel frattempo a consolidare. Detto altrimenti, occorre comprendere quale sia la posizione giuridica soggettiva che si è formata in capo al privato destinatario dell'atto e, prima ancora, verificare in cosa consista il legittimo affidamento indotto nei privati., quale sia, cioè, la porzione di interessi che verrebbe ad essere lesa qualora l'atto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari venisse rimosso e, conseguentemente, quale sia la possibile tutela e fino a che punto il destinatario dell'atto possa dolersi della perdita della propria posizione di vantaggio. E, noto infatti, che solo la revoca del provvedimento, disciplinata dall'art.21 *quinquies*, contempla la possibilità di corrispondere un indennizzo per il pregiudizio subito. Al contrario, nessun tipo di indennizzo è stato previsto per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art.21 *nonies* della legge n.241/1990 che, dunque, resta senza alcun ristoro. L'indennizzo nel caso della revoca del provvedimento tende proprio a dare copertura (sia pure parziale) alla lesione dell'affidamento che è stato generato nel privato a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico da parte della Pubblica amministrazione. Ma esso è disposto per i provvedimenti legittimi. Nel caso di annullamento di cui all'art.21 *nonies* l'atto che l'amministrazione annulla è affetto da un vizio che mina la legittimità e per esso non si prevedono indennizzi proprio perché esso è viziato. Tuttavia, tale atto è comunque in grado di ingenerare alcune certezze o, per meglio dire, un affidamento negli effetti che si sono nel tempo prodotti nella sfera giuridica dei destinatari. Prima di andare oltre, è necessario fare chiarezza sulla nozione di legittimo affidamento posto che, quand'anche essa sembri essere una

figura di semplice comprensione, di essa è necessario poterne tracciare i confini per capirne la portata e la relativa tutela.

### Il legittimo affidamento quale categoria giuridica da salvaguardare

Il legittimo affidamento, prima facie, può essere definito come l'interesse a mantenere la posizione giuridica di vantaggio che il privato ha acquisito mediante il legittimo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione<sup>7</sup>.

Tuttavia, occorre chiarire.

Anzitutto, perché esso possa essere definito "legittimo" è necessario che il privato abbia potuto avere la percezione della legittimità del provvedimento o, detto altrimenti, che esso sia in buona fede. Occorre, cioè, che il destinatario dell'atto abbia fatto affidamento sul fatto che gli effetti che si sono prodotti nella sua sfera giuridica si siano consolidati, sia perché ha potuto confidare nella legittimità dell'atto emanato dalla Pubblica amministrazione, sia per il passaggio di un certo lasso di tempo<sup>8</sup>.

Per farsi un'idea degli interessi che può muovere un atto amministrativo ed i suoi effetti, basti pensare, solo per fare un esempio, al permesso a costruire di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n.380. La tutela di quest'interesse, che è certamente rilevante, ha trovato spazio solo a seguito della giurisprudenza eurounitaria risalente agli anni '70. Il giudice europeo ha disciplinato per la prima volta il legittimo affidamento e ricordato la necessità dei seguenti presupposti: 1) l'esercizio del potere da parte di una pubblica amministrazione; 2) l'adozione di un provvedimento di segno favorevole; 3) il decorso di un certo lasso di tempo e, in ultimo, 4) la buona fede da parte del soggetto privato. L'affidamento, al dunque, per meritare protezione deve essere incolpevole da parte del privato. Ciò si determina quando la situazione giuridica di vantaggio si sia definita senza che il destinatario dell'atto sia ricorso a comportamenti fraudolenti o che abbiano

artificialmente indotto in errore la pubblica amministrazione o, ancora, quando il comportamento non sia stato contrario al principio di buona fede. Il legittimo affidamento, in questi casi, si ingenera all'interno di un rapporto di tipo amministrativo e si qualifica sia per la perdita di benefici amministrativi sui quali il privato ha creduto di poter contare, sia per il fatto che l'azione posta in essere dalla P.A. sia ritenuta legittima da parte dei destinatari dell'atto.

Il legislatore italiano, da parte sua, nel disciplinare il legittimo affidamento, è stato chiamato a trovare un bilanciamento tra contrapposti interessi: quello alla tutela delle aspettative ingenerate nel destinatario dell'atto amministrativo e quello della tutela della legittimità dell'uso del potere pubblico. Il bilanciamento di questi contrapposti interessi sembra essere stato trovato con la legge Madia (legge n.124/2015) intervenuta a modificare la legge n. 241/1990. Essa, infatti, ha previsto l'introduzione di un termine per provvedere all'annullamento dell'atto illegittimo da parte della P.A. disponendo che esso non potesse superare i 18 mesi dall'emanazione di esso, termine che è stato successivamente ridotto a 12 mesi con l'art.63, comma 1, della legge n.108 del 2021, alla quale si è già fatto cenno.

### Gli effetti delle riforme sull'art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990

Dopo una lunga gestazione si è giunti con la riforma Madia (prima) e con la novella del 2021 (poi) a stigmatizzare il principio di correttezza al quale anche il potere pubblico deve ispirare il proprio operato. In tal modo l'esercizio del potere pubblico, pur di fronte ad un atto illegittimo, deve certamente arrestarsi allorché, trascorso un anno dall'esercizio del potere, ed a fronte dell'inerzia mantenuta per tale periodo da parte della P.A., si determina il principio dell'immodificabilità dell'atto di cui tale potere è espressione. In tal modo, la regola immanente nel nostro ordinamento che vuole salvaguardare la certezza dei rappor-

<sup>7</sup> "La tutela dell'affidamento è un principio non scritto, atteso che è opinione diffusa che nel nostro ordinamento esso trovi origine nella clausola generale della "buona fede", che esprime il dovere di qualunque individuo di comportarsi lealmente nell'ambito di un rapporto giuridico, in modo tale da tutelare la posizione del soggetto con cui si entra in contatto." In "Pubblica amministrazione e tutela dell'affidamento del privato", in Diritto.it nell'articolo si ricorda che mentre in passato si pensava che il privato non vantasse alcun tipo di legittimo affidamento nei confronti della P.A. perché questa era portatrice dell'interesse pubblico, successivamente, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (sentenza 3 maggio 1978, Causa 12/77 Topfer), si è compreso che il legittimo affidamento del privato costituiva il limite all'esercizio del potere di autotutela. Detto altrimenti, entrava in gioco il diritto al bilanciamento dei due interessi contrapposti ovvero sia, quello alla rimozione dell'atto viziato e quello del soggetto privato al mantenimento dello status quo.

<sup>8</sup> L'opinione de G. Cataldo Salerno in La revoca dei provvedimenti amministrativi ed i principi delle funzione, Torino, 2014, 228, "proprio il decorso del tempo considerato in rapporto ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità- contribuisce a "consolidare" il legittimo affidamento nell'acquisizione ("o "spettanza") del bene giuridico (o della situazione di vantaggio o dell'utilità) e a conferire "stabilità" a tale acquisizione che entra a far parte della sfera giuridica soggettiva del privato".

ti giuridici ha la meglio sul dovere da parte della P.A. di emanare atti legittimi e produce l'effetto di rendere stabile quello che già sembrava tale al destinatario dell'atto e che ha confidato nella bontà di quanto compiuto dalla Pubblica amministrazione. Tutto ciò deve essere ribadito con un'avvertenza: il soggetto beneficiario dell'atto illegittimo non deve essere né in dolo né in colpa grave. In difetto di tale posizione psichica, infatti, egli non potrà vedersi riconosciuto alcuna posizione affidamento legittimo. L'amministrazione deve, in una parola, aver sbagliato senza che vi sia, nemmeno a titolo di colpa grave, un intervento del privato.

Occorre, a questo punto, spingersi oltre nella disamina della disciplina normativa qualificandone la natura giuridica. Infatti, comprendere quale sia la natura giuridica dell'affidamento, determina certamente molte conseguenze. Qualificandolo quale diritto soggettivo oppure interesse legittimo, inevitabilmente, ne cambia tutele, giurisdizione e risarcibilità.

Il giudice ordinario, anche recentemente (Cass. SS. UU., ordinanza n.8236 del 28 aprile 2020), ha sostenuto che l'affidamento sia un diritto soggettivo che altro non sarebbe al fond che il diritto all'integrità patrimoniale. Certamente il diritto soggettivo si genera a seguito dell'esercizio del potere ma, all'interno di esso, il privato vanta una posizione di tutela oggi presidiata molto più fortemente che in passato dall'ordinamento. Infatti, l'art.1, comma 2 bis, della legge 241 del 1990 (introdotto dall'art.12, comma 1, lettera a) della legge n.120 del 2020), dispone che "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". Tali principi richiamano quelli che presidiano i rapporti contrattuali tra privati all'interno del codice comune quando si dispone che le parti devono comportarsi "secondo le regole della correttezza" (art.1175 c.c.) ed eseguire il contratto "secondo buona fede" (art.1375 c.c.).

La P.A., dunque, affinché possa legittimamente usare del potere, deve necessariamente vincolarlo agli stessi principi applicabili ai rapporti contrattuali tra privati, ovvero a quelli connotati da buona fede e correttezza dei rapporti giuridici. Tali principi hanno un'ulteriore conseguenza: quella di imporre alla P.A. la salvaguardia del-

la regola del *neminem laedere*. In questo modo, il privato, quando leso, può annoverare nel proprio armamentario giuridico un diritto all'azione per la violazione da parte della P.A. del principio di buona fede che, quando infranto, finisce per produrre effetti anche sull'integrità del patrimonio che viene leso dall'annullamento del provvedimento amministrativo.

Di diverso avviso è stato il ragionamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n.21, del 29 novembre 2021). Secondo il giudice amministrativo l'affidamento del privato consiste in un interesse strumentale la cui tutela è rimessa al giudice dell'atto perché l'affidamento è leso quando è stato annullato il provvedimento amministrativo emanante dalla P.A. La Plenaria ha poi distinto tra annullamento giurisdizionale ed annullamento d'ufficio alla luce delle notevoli differenze che da esso promanano anche in termini di tutela effettiva cui può aspirare il privato. Infatti, l'annullamento giurisdizionale, evidentemente, presuppone la proposizione di un ricorso da parte del terzo contro-interessato che lamenta di non essere stato destinatario del bene della vita a cui aspirava e a cui crede di avere diritto. In questo caso, a rigore, spiega il C.d.S., non può parlarsi di affidamento incolpevole perché il destinatario degli effetti favorevoli, nel momento in cui gli viene notificato il ricorso, ben può prospettarsi le conseguenze in caso di accoglimento delle istanze sollevate da parte di un terzo. Differente è il caso di annullamento di un atto che sia disposto d'ufficio dalla P.A. o nel caso di interruzione/ritiro di una procedura in modo ingiustificato. Qui, infatti, viene in rilievo un comportamento materiale della P.A. non riconducibile all'esercizio di un potere. Per cui, quando dovesse esserci stato un comportamento lesivo della correttezza o della buona fede che abbia inciso sull'affidamento del privato e questa lesione abbia determinato un danno, tale comportamento determina che questo debba essere risarcito nella forma dell'interesse negativo, ovvero nella forma dell'interesse a non essere trascinato ad intraprendere trattative che poi si rileveranno inutili. A maggior ragione, l'annullamento d'ufficio, quando disposto dopo un certo lasso di tempo a seguito all'esercizio di un potere discrezionale, può determinare un affidamento che deve poter essere tutelato. Questo affidamento, tuttavia, dovrà avere alcune carat-

teristiche: dovrà essere trascorso un certo tempo, il privato non dovrà aver prodotto dichiarazioni mendaci o distorsive della realtà ed essere in buona fede, ovvero, non essere a conoscenza che l'amministrazione sia incorsa in un errore procedurale.

### Il diritto all'integrità patrimoniale

L'autotutela amministrativa, pur eliminando dal mondo giuridico un atto illegittimo, riverbera i suoi effetti sul patrimonio del soggetto che è stato destinatario dell'atto ampliativo e che, successivamente, se ne vede privato a causa dell'annullamento in autotutela da parte della stessa P.A. È chiaro che il privato ha subito un danno. Vi è da chiedersi, però, se il destinatario dell'atto autorizzativo o di vantaggi economici possa ricevere il risarcimento del danno o quanto meno un ristoro e a quale titolo, tenuto conto che l'atto di annullamento, come è noto, non è un atto neutro perché ripristina la legalità violata.

Va ricordato che l'annullamento d'ufficio è un provvedimento di secondo grado che incide sull'atto di modo da far perdere efficacia al provvedimento annullato con effetti *ex tunc*, il che comporta che gli effetti prodottisi medio tempore, sino al momento della rimozione, vengono travolti per intero dall'atto di annullamento. L'amministrazione, nel procedere all'annullamento, deve tener conto delle ragioni di pubblico interesse sottese alla rimozione dell'atto, avendo valutato anche l'interesse del privato alla conservazione dell'atto viziato. Quel che è certo è che tali valutazioni non possono esaurirsi nel ripristino della legalità violata, posto che Pubblica amministrazione deve necessariamente valutare l'interesse alla rimozione dell'atto, sicché, nel procedere all'annullamento di esso, dovrà aver riguardo alla posizione del privato così come ai principi generali dell'azione amministrativa e, dunque, anzitutto, a quelli di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, ma anche ai principi comunitari ormai parte necessaria del procedimento amministrativo perché inseriti nell'art.1, comma 1, della legge n.241 del 1990.

Orbene, sembra che il ragionamento debba seguire questo iter logico-argomentativo: si possono risarcire atti che ripristinano la legalità giuridica? O, detto altrimenti, è risarcibile la posizione giuridica del privato a seguito del ritiro di un atto illegit-

timo? Sembra opportuno, per sciogliere l'interrogativo, inserire nel ragionamento un ulteriore elemento che potrebbe essere dirimente. La rimozione dell'atto illegittimo in via di autotutela, previsto dall'art.21 *nonies*, non dà diritto ad un indennizzo a favore del privato al contrario di quanto avviene nel caso previsto dall'art.21 *quinquies* della legge n.241 del 1990 che disciplina la revoca del provvedimento e che riconosce al privato un "indennizzo"<sup>9</sup>. In questo ultimo caso, se l'amministrazione pubblica ci ripensa, e lo fa per "sopravvenuti motivi di interesse pubblico", la revoca dell'atto dà diritto ad un indennizzo a favore del privato. In questo caso il ripensamento è dovuto ad un nuovo apprezzamento di ciò che è bene per l'interesse della collettività in generale. L'atto è legittimo ma il fine che vuole raggiungere la P.A. è cambiato. Nel caso di revoca del provvedimento il legislatore si è fatto carico quantomeno di disporre un indennizzo per i pregiudizi subiti dal privato che non è tenuto a sopportare per intero la nuova valutazione dell'interesse operato dalla P.A.<sup>10</sup> Non altrettanto accade per la rimozione dell'atto che sia ritenuto illegittimo dal successivo art. 21 *nonies* della legge n.241 del 1990 il quale, come si è cercato di spiegare, dopo la rimozione, non porta ad alcun tipo di indennizzo.

Tanto detto, sembra opportuno svolgere alcune considerazioni e proseguire l'analisi normativa: se non c'è un indennizzo per il ritiro dell'atto illegittimo, ma il destinatario dell'atto annullato ne ha comunque subito un danno, è possibile pensare che il privato vanti comunque un diritto risarcitorio che si riferisca, a questo punto, non al danno in sé (che per quanto visto non può essere risarcito) quanto, più in generale, alla sua integrità patrimoniale? Questo diritto generico all'integrità patrimoniale, notoriamente, non trova una norma che

direttamente ne disponga la tutela; tuttavia, di esso, possiamo ritrovare i capisaldi negli artt.1223 e 2697 c.c. a mente dei quali il risarcimento del danno "deve prevedere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno" (art.1223 c.c.) e nella disposizione per cui "Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (art.2697 c.c.).

Orbene, la situazione nella quale si trova il privato è una condizione di affidamento circa il fatto che l'operato posto in essere dalla P.A. sia stato legittimo e che questo abbia (sempre in modo legittimo) modificato, ampliandola, la propria sfera giuridica. Ma se la P.A. rimuove l'atto annullandolo, occorre chiedersi quale copertura è possibile dare all'affidamento del privato. Se si dovesse convenire che l'affidamento riposto dal privato si inserisce all'interno di un procedimento amministrativo autoritativo dovremmo concluderne che il privato, all'interno del procedimento, è titolare di un interesse legittimo e il ritiro dell'atto da parte della P.A., per illegittimità di esso, determina la lesione dell'affidamento e la giurisdizione non potrà che essere del G.A. ai sensi dell'art.7 c.p.a. La conseguenza sarà, per la P.A., di dover risarcire l'interesse legittimo vantato dall'interessato. Se, invece, si volesse credere che già la lesione dei canoni di correttezza e buona fede (ex art.1, comma 2, della legge n.241/1990) determini la lesione di un diritto per un comportamento della P.A. non riconducibile nemmeno mediatamente all'esercizio del potere, se ne dovrebbe concludere che la giurisdizione spetta al giudice civile ogni volta che il privato voglia chiedere di essere ristorato per il danno subito. Detto altrimenti, il privato vanterebbe, ante omnia, un diritto ad agire per tutelare la correttezza e la buona fede che hanno leso il suo patrimonio e, poi, anche il diritto al

risarcimento per il danno da rimozione del provvedimento amministrativo.

L'affidamento è, quindi, una figura giuridica di difficile qualificazione perché trova la propria origine nella creazione che ne ha fatto la giurisprudenza e non nella disciplina di diritto positivo. Il problema è che quando si ritiene che esso vada risarcito deve di volta in volta tenere in conto il riparto di giurisdizione. Per cui, quando la lesione di esso segue ad un comportamento materiale la tutela non può che appartenere al G.O. mentre, quando la lesione dell'affidamento è espressione dell'esercizio del potere, dovremmo pensare che il giudice della controversia non possa che essere ritrovato nel G.A.

### Il potere di autotutela quale potere discrezionale in capo alla P.A.

Il potere di autotutela, per come si è evoluto (e potremmo dire anche secondo tradizione), e per come è stato costruito dal legislatore, ha ricevuto una disciplina quale potere discrezionale ed, anzi, esso è ontologicamente discrezionale. Nel nostro ordinamento è rimessa alla sola volontà della P.A. la facoltà di utilizzarla o meno, visto il tenore letterale della norma che dispone che il provvedimento "può essere annullato" (art.21 *nonies* legge n.241/1990) e per come insegna costantemente la giurisprudenza<sup>11</sup>. In tal modo, anche la presenza di un vizio sostanziale dell'atto non vincola l'amministrazione alla sua rimozione. Anzi, il comma 2 dell'art.21 *nonies* dispone quale possibilità la "convalida del provvedimento annullabile" quando siano presenti ragioni di interesse pubblico da far valere, però, "entro un termine ragionevole".

Il potere di autotutela, comunque sia, (come si è cercato di spiegare), non è più utilizzabile dalla P.A. (ex art.21 *octies*) quando vi sia stata: 1) la violazione delle

9 Il termine "indennizzo" sembra essere il frutto della volontà del legislatore di ricondurre le conseguenze patrimoniali del potere di revoca da parte del legislatore all'interno della responsabilità da atto lecito quale "posizione del soggetto tenuto a una compensazione monetaria di altro soggetto, pregiudicato da un comportamento del primo che tuttavia non risulta vietato dalla legge e non viola alcuna norma". V. Roppo, Responsabilità pubblica per atto lecito e per atto legislativo, in il Corriere giuridico, n.3, 365 ss.

10 Il TAR Campania (sent. n.5242/2018, del 20 agosto) ha stabilito che sussistesse il diritto alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art.21 *quinquies*, l.n.241 del 1990, con riferimento alla mancata approvazione di interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia previsti ai sensi della disciplina di cui all'art.7 della L.R. 2009. Il Collegio, a proposito dell'indennizzo, ha ricordato che esso si profila quando vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato ma ha anche aggiunto che si potrebbe avere anche una responsabilità di natura risarcitoria (dunque integrale) qualora il provvedimento di revoca si profili illegittimo. Il Giudice ha anche spiegato che di fronte all'atto legittimo di ritiro l'indennizzo che la P.A. deve pagare deve essere quantificato nel solo pregiudizio che ha immediatamente colpito il destinatario e che è, quindi, quello del solo danno emergente avuto riguardo anche all'eventuale conoscenza o conoscibilità della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico e della compartecipazione dei contraenti all'erronea valutazione di esso fornita alla pubblica amministrazione. Nel caso di risarcimento integrale, si spiega, poi, il danno ulteriore deve essere provato e si estende al lucro cessante perché viola, per intero, la sfera patrimoniale del soggetto destinatario dell'atto di ritiro.

11 Sul potere di utilizzare o meno l'autotutela come potere che incide sul merito e quale potere esercitabile dopo aver valutato le ragioni di pubblico interesse che sono insindacabili dal giudice, si veda C.d.S., Sez. IV, 2 febbraio 2017, n.611.

norme sul procedimento; 2) quelle sulla forma; 3) quando il dispositivo non poteva essere diverso da quello in concreto adottato e, in ultimo, 4) per la mancata comunicazione del procedimento quando tale mancata comunicazione riguardi un atto il cui *“contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”* (art.21 octies, comma 2).

Generalmente, l'utilizzo dell'autotutela per la rimozione dell'atto amministrativo viziato è preceduto da un invito all'utilizzo del potere da parte del privato che se ne sente lesa. Quest'ultimo, ordinariamente, qualora dovesse lamentare un vizio dell'atto è tenuto ad impugnarlo entro il breve termine di sessanta giorni così come disposto dall'art.29 del c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104). L'utilizzo discrezionale di tale potere di rimozione non è, quindi, un caso perché la sua discrezionalità dipende dal fatto che si vuole evitare che il privato, ordinariamente, possa restare inerte non impugnando l'atto ritenuto illegittimo per poi confidare che l'amministrazione in autotutela ne disponga l'annullamento magari dietro sua sollecitazione. Invece, per come è costruito l'uso del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi, il privato potrebbe non vedersi accontentato e l'amministrazione lasciare che il provvedimento segua il suo corso<sup>12</sup>.

Il potere di annullare un atto fa dunque parte dell'agire libero della P.A. non fosse altro perché si tratta di un potere di merito che deve essere esercitato avendo valutato le ragioni di pubblico interesse che, come tali, non possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo<sup>13</sup>. Ed è per questo motivo che nei confronti della P.A. non è nemmeno ammissibile la tutela avverso il silenzio-inadempimento di cui all'art.31 del c.p.a. (d.lgs. n.104 del 2010)<sup>14</sup>.

### Conclusioni

Il potere di annullare gli atti della P.A. pas-

sa inevitabilmente, per quanto visto sinora, dall'interesse pubblico che essa deve perseguire. Questo costituisce il parametro di riferimento per la rimozione degli atti ritenuti illegittimi dalla P.A. perché affetti dai classici vizi della violazione di legge, dell'eccesso di potere o dell'incompetenza. Oltre a ciò, si deve ricordare che l'amministrazione che volesse agire in autotutela rimuovendo un atto illegittimo ha l'onere di dover comparare l'interesse dei destinatari dell'atto alla sua stabilità con quello di eventuali controinteressati ed il nuovo interesse della collettività alla rimozione dell'atto tanto da consigliarne la rimozione. Quel che è certo è che non è sufficiente, come insegna la giurisprudenza, la sola giustificazione di voler espungere dal mondo giuridico un atto illegittimo, ma occorre che la valutazione dell'interesse pubblico non corrisponda più all'interesse attuale. In ultimo, occorre sia rispettato dalla P.A. un termine ragionevole alla rimozione dell'atto. Tale termine potrebbe essere, alle volte, ed in concreto, anche inferiore al termine massimo di dodici mesi disposto dall'ultima riforma dell'art.21 *nonies* dovuta all'art.63 del d.l. 31 maggio 2021 n.77. È chiaro, infatti, che l'atteggiamento che l'amministrazione dovrà tenere andrà verificato di volta in volta tenuto conto della situazione di fatto che si presenta e degli interessi in gioco. Su tutto grava un onere: quello di motivare adeguatamente la scelta fatta che ha portato alla rimozione dell'atto. Vanno, poi, evidenziati, da parte della P.A., la concretezza ed attualità della scelta che spinge l'amministrazione pubblica a rimuovere l'atto. Altrettanto, ed in ultimo, andranno poste in rilievo le posizioni dei soggetti privati destinatari dell'atto e la loro *“sacrificabilità”* anche nel caso in cui vi sia stato un loro legittimo affidamento. C'è da ritenere che la riforma della legge n.241/1990 disposta dalla disciplina di cui alla legge n.108 del 2021 non sarà l'ultima perché occorrerà comprendere come evolverà il rapporto cittadini-pubblica ammini-

strazione nel prossimo futuro. Resta anche da capire se la dicitura della disciplina di cui all'art.21 *nonies* della legge n.241 del 1990, secondo la quale *“Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione... del provvedimento illegittimo”* siano destinate a rimanere tali o non convenga, piuttosto, trovare un meccanismo meno punitivo che incentivi la rimozione degli atti illegittimi posto che, come si dice, *“chi lavora sbaglia”*. In questo senso occorrerebbe parlare di sanzionabilità solo quando l'atteggiamento psicologico sia imputabile a dolo (o, magari, a colpa grave) e non anche per la colpa lieve, che potrebbe essere scriminata per legge.

12 R. Caponigro, in *“il Potere amministrativo di autotutela”* in *federalismi.it*, 6 dicembre 2017, spiega *“...quando si sollecita l'attivazione di poteri sfavorevoli nei confronti dei terzi, il criterio distintivo tra istanza idonea a radicare il dovere di provvedere e mero esposto, volto a sollecitare l'attivazione di un provvedimento d'ufficio, deve essere individuato nell'esistenza in capo all'istante di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività”*. Pertanto, l'istanza del controinteressato all'attribuzione del bene, titolare di una posizione differenziata e qualificata genera un obbligo di procedere in autotutela e di provvedere in capo all'amministrazione competente, che può sfociare, all'esito dell'istruttoria, in una determinazione di senso satisfattivo per il controinteressato o conservativo per il destinatario del bene. In altri termini, ove l'amministrazione sia tenuta ad esercitare il potere di autotutela perché si è autonomamente resa conto di un profilo di illegittimità della propria azione o perché l'istanza di parte ha chiaramente rappresentato la possibile esistenza di un profilo di illegittimità di un atto accrescitivo dell'altrui sfera giuridica, la stessa è tenuta ad adottare un provvedimento finale discrezionale sull'annullamento o meno dell'atto, in cui deve dare conto delle ragioni a base della volontà manifestata e non solo aver deciso di procedere all'annullamento d'ufficio, ma anche ove decida di non procedere all'adozione dell'atto in autotutela decisoria, atteso che l'interesse dei controinteressati deve essere anch'esso tutelato.

13 C.d.S., Sez. IV, 2 gennaio 2017, n.811.

14 C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 2012, n.5199.

# Miguel de Cervantes Saavedra “femminista” ante litteram

**Fra i molti temi toccati da Cervantes nel Don Chisciotte, anche quello della rivendicazione femminile della libertà nelle scelte d'amore**

di **FULVIO MAIELLA**

“In tutto il mondo non c'è opera di finzione più profonda e forte di essa. Finora rappresenta la suprema e massima espressione di pensiero umano, la più amara ironia che possa formulare l'uomo”. Così si esprimeva Fëdor Dostoevskij in una lettera della sua raccolta “Diario di uno scrittore” a proposito del Don Chisciotte, il libro scritto da Miguel Cervantes per raccontare le strampalate imprese di un anziano signore che decide di diventare cavaliere andante in un'epoca in cui la cavalleria era ormai solo un lontano ricordo.

Con l'opinione di Dostoevskij, a distanza di oltre un secolo, concordano molte delle classifiche dei migliori libri di ogni epoca che oggi compaiono su giornali e siti, specializzati e non. Quegli elenchi che consultiamo tutti con malcelata curiosità e ansia per cercare conferme e conforto, appagati nell'ego dal fatto che il nostro bagaglio culturale comprenda le opere riconosciute più o meno universalmente come capolavori.

Ovviamente, le classifiche differiscono, per mille motivi. Spesso, considerare un autore o un libro come il migliore di sempre è semplicemente una questione di campanile.

Ma, comunque la si pensi, il Don Chisciotte un primato lo detiene: è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia. E a prescindere se sia o meno il più grande, il Don Chisciotte è senz'altro ascrivibile alla categoria dei capolavori. E lo è innanzi tutto perché, al di là della superficiale semplicità del suo filo conduttore, la storia dell'idalgo impazzito, si presenta come un libro assai complesso, con una infinità di storie che si susseguono l'una all'altra, che si intrecciano e si rimandano, di racconti che includono altri racconti, di sogni, con protagonisti una infinità di mostri, giganti, fantasmi, pirati e criminali, religiosi e santi, e con misteri da risolvere, avventure da intraprendere, regni da conquistare, imperi da dirigere, amanti persi e riuniti, lotte e battaglie.

Ma la storia di Don Chisciotte è per Cervantes in realtà anche l'occasione per affrontare alcune tematiche di notevole importanza, a cominciare ovviamente dalla riflessione sulla follia e sul rapporto che si instaura fra la pazzia e il mondo che la circonda. Non sono pochi coloro che ritengono che Freud abbia letto approfonditamente il Don Chisciotte. Il tema è affrontato da Cervantes con la consueta ironia, come ad esempio quando, anche per prendere in giro lo stile dei poemi cavallereschi che ancora si scrivevano nella sua epoca, in un continuo rimando fra realtà e finzione inventa un passo, attribuendolo a un autore di cui Don Chisciotte apprezza la nitidezza della prosa, che recita “*La ragione della nissuna ragione che alla mia ragione vien fatta, rende sì debole la mia ragione che con ragione mi dolgo della vostra bellezza*”.

E ancora le avventure del cavaliere della Mancia sono occasione per esplorare i rapporti fra padroni e servi, oggetto di numerosi dialoghi fra Don Chisciotte e Sancio Pancia. E poi per avanzare critiche alla politica monetaria della Spagna. Anche in questo caso Cervantes usa il registro ironico, servendosi ad esempio della divertente descrizione di Ronzinate in cui, per rimarcare la debolezza dell'animale, dice che “*tenía más cuartos que reales*”, letteralmente “*aveva più quarti che reali*”. Gioco di parole che si riferisce ai tormentati rapporti fra alcune monete allora circolanti in Spagna (quarti e reali, con il quarto ridotto a non avere pra-

tamente più valore per mancanza di argento nel suo conio), che non può essere ripetuto nella traduzione in italiano perché risulterebbe incomprendibile. Cervantes si serve del Don Chisciotte anche per criticare l'Inquisizione, ancora attiva, seppur ormai nella sua fase calante.

E fra le mille storie in cui Cervantes fa imbattere Don Chisciotte, ce n'è una dal carattere che si potrebbe definire profemminista, la storia della pastora Marcella.

La storia è la seguente.

Una sera, nel corso del suo vagabondare, Don Chisciotte e Sancio Pancia vengono ospitati da alcuni guardiani di capre, che offrono loro cibo e alloggio. Il gruppo è raggiunto da un garzone, Pietro, che porta la notizia che quella mattina era morto Grisostomo, il famoso pastore studente, suicida per amore di quella indiatolata ragazza di nome Marcella, la figlia di Guglielmo. Pietro racconta che Grisostomo era un giovane ricco idalgo, studente in Salamanca, che all'improvviso, insieme all'amico Ambrogio, aveva cominciato a vestire i panni da pastore. Si era poi scoperto che questo nuovo abbigliamento era dovuto al fatto che si era innamorato della pastora Marcella.

Marcella, continua a raccontare Pietro, era la figlia di un ricco signore, rimasta orfana perché la madre, da cui aveva ereditato una folgorante bellezza, era morta nel darla alla luce. Il padre era morto dopo poco anche lui, e la bambina era rimasta affidata a uno zio, che si era preso cura di lei, e che, quando era diventata una giovane donna, l'aveva lasciata libera di scegliersi il marito. Marcella però diceva di non avere intenzione di sposarsi e, preso per mano il proprio destino, si era trasferita in campagna per curare il suo bestiame. Questo non aveva fatto venir meno l'interesse degli uomini nei suoi confronti, e così si era trovata a respingere numerosissime proposte da parte di moltissimi giovani, tanto che si diceva che le valli risuonavano dei lamenti di questi sventurati.

Anche Grisostomo era stato rifiutato, e a causa del rifiuto, si era suicidato. Nelle sue

ultime volontà aveva chiesto di essere sepolto in campagna, nel luogo in cui aveva visto per la prima volta Marcella. Il funerale, secondo Pietro, prometteva di essere un grande spettacolo, orchestrato da Ambrogio, l'amico di Grisostomo.

I caprai decidono perciò di assistervi, e così fa anche Don Chisciotte.

Nel raggiungere il luogo della sepoltura, il gruppo man mano si infoltisce,



perchè vi si uniscono alcuni pastori vestiti di nero e anche due gentiluomini con i loro servi. Finalmente il gruppo intravede il corteo funebre, composto da una ventina di pastori vestiti anch'essi di nero, che trasportano il corpo del defunto, coperto di fiori. Ambrogio, l'amico di Grisostomo, indica il luogo dove questi deve essere sepolto, dove aveva detto di aver visto per la prima volta questa nemica del genere umano. Tutti sono d'accordo nel condannare la crudeltà di Marcella, che ha condotto al suicidio il povero giovane.

All'improvviso, appare però sulla scena proprio la ragazza, che vuole difendersi dalle accuse che le sono rivolte. E lo fa con un discorso che articola con la logica di una dissertazione filosofica o di un'arringa, utilizzando esempi e facendo osservazioni specifiche sopra il caso. Sgombera subito il campo dall'idea di avere l'obbligo di dover ricambiare l'amore degli altri, che si dicono costretti ad amarla a causa della sua bellezza. Sottolinea l'ipocrisia degli uomini, che da un lato sopravvalutano l'onestà delle donne, e dall'altro insistono perché si arrendano. Più di tutto rivendica la sua libertà, dicendo che l'amore deve essere volontario e non forzato. Insiste poi col dire che con la sua condotta non aveva mai incoraggiato le fantasie di Grisostomo. Quando lui le aveva confessato il suo amore, lei gli aveva risposto che era intenzionata a vivere per sempre da sola. Per questo non meritava di essere chiamata crudele od omicida. Prega infine tutti coloro che le professano amore di prendere nota di questo, e dice che mai più avrebbe dovuto essere accusata per il suicidio di qualcuno che le dichiarasse un amore da lei non ricambiato. Detto questo, Marcella volta le spalle, e scompare nel folto della selva.

Anche in questo caso, nel finale dell'episodio, Cervantes non può fare a meno di usare il suo registro ironico. Scomparsa Marcella, Don Chisciotte, visto che alcuni dei presenti avrebbero voluto comunque seguirla, affascinati dalla sua bellezza nonostante gli avvertimenti avuti, si lancia in difesa del diritto della ragazza a che nessuno la segua e persegua. E, all'invito che gli viene rivolto da alcuni di recarsi con loro a Siviglia, dove avrebbe sicuramente incontrato occasioni per mettere in atto le sue gesta da cavaliere, risponde di non poter andare perché deve snidare tutti gli assassini che si dice siano nascosti fra quei monti. Ma, appena è sicuro che tutti sono andati via nella direzione opposta a quella presa dalla ragazza, decide di seguirla per offrirle i suoi servizi. Dovrà Marcella difendersi da un nuovo innamorato?



# Il Capodanno Cinese nel mondo del lavoro in Cina

di LUCA MISIANO



Si rinnova puntuale tra fine gennaio e primi di febbraio di ogni anno, la tradizionale festa del Capodanno Cinese. Anche chiamata “Festa di Primavera”, a dare inizio ai festeggiamenti del nuovo anno, secondo l’antico calendario cinese. Si conclude con la “festa delle lanterne” che quest’anno ricorre il 5 febbraio 2023, a Roma con una giornata di festeggiamenti che si è tenuta a Piazza Vittorio. Tutti sono stati invitati a partecipare insieme ad un unico e speciale evento di festa per il “2023- Anno del Coniglio”.

I lavoratori cinesi e le loro famiglie e amici, hanno trascorso un tempo di riposo e riflessione sui grandi valori della vita e del lavoro. Circondati dall’affetto dei propri cari, con i quali avranno avuto anche modo di viaggiare lungo la Cina, per tornare alle proprie regioni di origine. Ritrovando così le tradizioni ed i sapori dei propri territori, dai quali molti di loro sono partiti per cercare altrove nuove e migliori opportunità di lavoro e crescita professionale.

In tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, il mondo del lavoro è fortemente saldo e unito da forti valori di unità e dignità. Un sentimento comune li fa sentire tutti parte, di un percorso di sviluppo e di

crescita, orientato al miglioramento della nazione cinese e del suo futuro.

Per questo, l’inizio di un nuovo anno in Cina, rappresenta sempre un momento unico e ricco di significati ed auspici per i prossimi dodici mesi a seguire.

La tradizione vuole che i bambini si divertano a fare scoppiare petardi e fare i botti, nei giorni del Capodanno. Attaccare adesivi alle porte e finestre con i colori e simboli dell’anno in corso.

La tradizionale “veglia” della notte, fino alle luci dell’alba del nuovo anno, si trascorre in famiglia, tra cenoni ricchi di ogni specialità e tanta allegria e convivialità con parenti e amici di famiglia.

Ricorrenza vuole che si mangino i ravioli, si preparino i dolci tipici e si ordini e pulisca bene la casa dell’ultima polvere rimasta, dell’anno appena trascorso. Questo, in segno di buon augurio e di fortuna e rispettosa accoglienza, verso il nuovo che sta entrando nelle nostre vite di tutti i giorni a venire.

Alla vigilia, dopo la veglia, inizia il primo giorno dell’anno e secondo una antica usanza, ci si reca a fare visita a parenti e amici per scambiarsi frasi e pensieri di buon augurio e di cortesia.



# Politicamente corretto, l'analisi storica di Eugenio Capozzi

di SIMONE MORICHINI

È ormai uno dei temi di cui si parla in misura sempre crescente nel dibattito pubblico internazionale e, in molti casi, in termini fortemente critici visto che anche una rivista come *MicroMega* ha intitolato in maniera non equivoca il numero 6/2018: Contro il politicamente corretto. **Ma di cosa parliamo quando parliamo di politicamente corretto? Una forma più raffinata di comunicazione politica? Un tentativo di rendere più “educato” il dibattito pubblico ricorrendo a strumenti di censura del free speech?** A sgombrare il campo dall'ambiguità ci ha pensato lo storico Eugenio Capozzi nel suo volume *Politicamente corretto*. Storia di un'ideologia, uscito per i tipi Marsilio nel 2018 ed ora nuovamente nelle librerie con il suo volume *Storia del mondo post-occidentale* edito per la casa editrice Rubbettino.

## Un'analisi storica del politicamente corretto

La novità più importante di questo libro è il tentativo di fornire un'analisi storica di questa “nuova cultura diversitaria” inserendola nel suo contesto, definendone la natura e cercando di ricostruirne le origini. Come sottolinea nella premessa del libro lo stesso autore, docente di Storia contemporanea presso l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, “la tesi di fondo che mi propongo di sostenere è che la retorica politicamente corretta – con la sua impostazione di ‘catechismo civile’ e la sua strutturale tendenza alla censura – non è una degenerazione del linguaggio, un tic del discorso pubblico contemporaneo o una moda delle classi colte. **Rappresenta invece l'espressione di un'ideologia, impostasi nelle società occidentali nell'ultimo mezzo secolo, paradossalmente mentre il luogo comune dominante sosteneva la ‘morte delle ideologie’.** Essa non va dunque osservata soltanto nelle sue manifestazioni folcloristiche, nelle sue contraddizioni o incongruenze logiche, ma va compresa a partire dalle idee politiche e filosofiche che traduce in morale pubblica”. Il politicamente corretto viene quindi a delinearsi come la manifestazione visibile di un pensiero progressista “inteso come ideologia neo-gnostica che prevede di portare la felicità sulla terra attraverso un progetto politico. Il neo-progressismo a cui il politicamente corretto fa riferimento nasce con la ribellione generazionale degli anni Sessanta e diventa l'ideologia dominante delle classi dirigenti dell'ultimo mezzo secolo”. **L'obiettivo è culturale ed è il tentativo di modificare la mentalità delle società occidentali in quanto basata sulla discriminazione, sulla disuguaglianza e sull'imperialismo** per approdare a una condizione di naturale ar-

monia, una sorta di Eden in terra. Tuttavia, per i sostenitori del politicamente corretto non è sufficiente ridefinire razionalmente la natura umana bensì è necessario abbracciare un relativismo assoluto in grado di parificare idee, culture e stili di vita in totale contrasto con la tradizione storica dell'Occidente. Dopo aver delineato gli obiettivi culturali di questa ideologia, **Capozzi si interroga sulle origini di questo fenomeno e le fa risalire alla crisi del comunismo e all'ondata di rivolta generazionale dei baby boomers, due momenti precisi della storia degli anni Sessanta che, combinandosi tra loro, hanno generato il neo-progressismo di cui il politicamente corretto è diventato la “retorica ufficiale”.** Lo storico napoletano sottolinea la presenza di elementi di novità in quanto “[il pensiero neo-progressista] si diffonde con mezzi diversi rispetto al passato, soprattutto con l'intrattenimento e le culture di massa. Ma ciò non toglie che abbia un fondamento ferreo, che è proprio il relativismo radicale che si è affermato in maniera decisa a partire dagli anni Sessanta” ed evidenzia come **il politicamente corretto sia un'ideologia intrisa di falsa coscienza, un racconto ipocrita che cela gli interessi di quei “nuovi borghesi”, ribelli negli anni Sessanta e divenuti classe dirigente negli anni successivi.** A questo punto l'analisi si concentra sulla radice economica del politicamente corretto. Essa trae origine dagli interessi della borghesia della conoscenza (“una borghesia senza radici”), non più legata all'industria fordista o alla proprietà fondiaria ma basata sulle nuove tecnologie, su Internet e sull'hi-tech avendo come riferimento personaggi come Steve Jobs, Bill Gates o il “nipotino” Mark Zuckerberg. Non è quindi un caso che il politicamente corretto sprigioni la propria “prepotenza” nel mondo della cultura, del giornalismo, della comunicazione e in ambiti precisi come le organizzazioni internazionali o le Università. Date queste premesse, non potevano certo sfuggire all'influenza del neo-progressismo anche le classi politiche occidentali, in particolare quelle dell'ultimo trentennio. Nelle pagine del suo libro, Capozzi delinea anche i **“quattro dogmi”** del politicamente corretto partendo dal **“relativismo culturale”, secondo il quale le differenti culture e le diversità religiose devono essere considerate tutte sullo stesso piano** sfociando, come prospettiva finale, in un multiculturalismo virtuoso dove l'integrazione globalizzata consente di eliminare qualsiasi tipo di conflittualità. Vi è poi la **corrispondenza tra desideri e diritti**. Sotto questo punto di vista, l'essere umano è libero di perseguire qualsiasi tipo di desiderio senza incappare in alcun tipo di censura o, tantomeno, repressione perseguendo così la totale liberazione delle sue pulsioni. In terzo luogo, **non esiste la centralità dell'uomo rispetto all'ambiente** in quanto il neo-progressismo considera l'umanità solamente un elemento del generale equilibrio naturale. Infine, esiste una **ferrea coincidenza tra identità e autodeterminazione** tanto da poter sintetizzare quest'affermazione con l'espressione “voglio dunque sono”. Nell'ottica di questo pensiero, la storia e la cultura occidentale sono messe sul banco degli imputati con due importanti conseguenze: da una parte, essere maschi occidentali bianchi è considerata una colpa (“l'Occidente che odia sé





stesso”) e, dall’altra, è che “l’Altro” (culture extraeuropee, religioni non cristiane, l’islam, galassia LGBTQ), nell’ideologia neo-progressista, si pone sempre su un piano etico superiore.

### Esiste una via d’uscita?

L’esplosione di grandi questioni come la crisi economica, la crescente insicurezza e l’immigrazione incontrollata sta mettendo progressivamente in crisi il politicamente corretto che non riesce ad aver più, come alcuni anni fa, una presa salda sull’opinione pubblica delle società occidentali.

**Nel momento in cui la globalizzazione ha fatto sentire i suoi effetti negativi con le delocalizzazioni selvagge, con la digitalizzazione dell’economia e con i ceti medi in progressivo impoverimento economico, il politicamente corretto s’è trovato di fronte una crescente opposizione di movimenti e partiti che, molto sbrigativamente e superficialmente, sono stati battezzati come “populisti” e “sovranisti”.** E proprio da un punto di vista politico, s’è assistito alla ridefinizione dell’intero dibattito pubblico oltrepassando il tradizionale asse destra/sinistra per approdare a una lettura establishment/popolo. Nelle sue conclusioni, Capozzi si chiede se l’ideologia del politicamente corretto sia entrata nella sua parabola discendente e se esistono delle alternative di carattere politico e culturale in grado di superare quello che sembra un panorama di macerie morali e intellettuali. Da questo punto di vista, una concreta speranza è costituita da quelle generazioni che, cresciute sotto il regime culturale del politicamente corretto, hanno ormai maturato una sorta di impermeabilità all’influenza conformista di questa ideologia e sono diventate depositarie di una sorta di scetticismo di fondo verso la retorica del neo-progressismo.



**Eugenio  
Capozzi**  
**Politicamente  
corretto**  
Storia di un’ideologia

Marsilio NODI

## ARRIVANO LE NOMINATIONS AGLI OSCAR

# Un breve riassunto per la notte del 12 marzo

di ALFREDO SALOMONE

Sono state appena rese note le nomination agli Oscar 2023 e già è cominciato il toto statuette. Le previsioni sono fatte per essere smentite ma il gioco è troppo interessante per rinunciarvi. La comunicazione delle nomination ovviamente ha causato festeggiamenti, in qualche caso inaspettati, ma anche tante delusioni, come quelle scagliate contro una porta di legno alla “The Banshees of Inisherin”, anche se, si spera, senza bisogno di bende o di vendette infantili.

Ovviamente, nel multiverso degli Oscar, tutti sono candidati e nessuno è uscito dall’annuncio delle nomination sentendosi come se fosse vittima di una congiuntura astrale avversa. Tra sorprese, piacevoli e non, ci sono anche delle omissioni che attengono, spesso, all’aspetto del giudizio personale nei confronti di un film. Ma questa è l’eccezione, non la regola. Intanto ecco gli “affronti” e le sorprese per i 95esimi Academy

Awards, che verranno consegnati il 12 marzo, una data così lontana che sembra una sorpresa e un affronto in sé e per sé.

In quella che è stata, forse, la più grande campagna di consenso nella storia degli Oscar, il team di Riseborough ha chiesto l’aiuto di dozzine di attori di prim’ordine (Kate Winslet ha dichiarato: “Dovresti essere pronta per tutto. Dovresti vincere tutto. Andrea Riseborough, penso che questa sia la più grande interpretazione femminile sullo schermo che abbia mai visto in vita mia” (perbole? Sì!) per aiutarla nella corsa alle nomination per il suo ruolo di tossicodipendente in “To Leslie”, un film che ha incassato \$ 27.000 nel suo rapido passaggio nelle sale. Ma Riseborough è stata venerata dai suoi colleghi e critici per anni, e questa spinta ha attinto a quell’amore proprio quando è iniziata la votazione per l’Oscar. Questo movimento ha avuto il contraltare

della poca attenzione, che probabilmente da noi è meno sentita, per le/gli interpreti di colore. L’editore del Philadelphia Magazine Ernest Owens ha affermato che la spinta per la nomination di Riseborough è arrivata “a scapito di due attrici nere che sono state acclamate dalla critica per l’intera stagione”. Ha chiamato la campagna “Privilegio bianco al suo meglio”. Halle Berry rimane l’unica donna di colore a vincere l’Oscar come attrice protagonista, per la sua interpretazione nel 2001 di Leticia Musgrove in “Monster’s Ball”.

Certo, gli Oscar dovrebbero essere un sacco di cose - riconoscere l’eccellenza in ogni campo del cinema, sfarzo e glamour, rimanere al tuo posto anche dopo che un comico insulta tua moglie con una battuta noiosa - ma di solito non sono all’altezza. Con questa considerazione andiamo ad esaminare l’elenco delle nomination, tenendolo

bene a mente prima che l'Accademia ci faccia infuriare. *Lascia perdere, Jake. Sono gli Oscar!*

Miglior film : Possibile favorito: *"Triangolo della tristezza"*. Possibile sorpresa: troppi da menzionare.

Da alcuni anni solo per questa categoria le nominations sono diventate 10 e alcune persone sono un po' spaventate dal fatto che *"Avatar: The Way of Water"* abbia mancato gli appuntamenti precedenti agli Oscar ma questo probabilmente ha avuto più a che fare con il suo arrivo in ritardo che con qualsiasi resistenza alle balene spaziali o meschine gelosie relative al regista James Cameron che sta accumulando un'altra montagna di soldi. È una scommessa (abbastanza) sicura essere nominato, insieme a: *"Everything Everywhere All at Once"*, *"The Banshees of Inisherin"*, *"Top Gun: Maverick"*, *"Elvis"*, *"Tár"* e *"The Fabelmans"*. Facendo riferimento ai temi messi in campo per colpire il pubblico riassumo qui: *"Tutto tranquillo sul fronte occidentale"* (la guerra è un inferno!), *"La balena"* (l'empatia è essenziale!) e *"Triangle of Sadness"* (il vomito è esilarante!). Qualcuno preferirebbe guardare *"Top Gun: Maverick"* un'altra dozzina di volte piuttosto che guardare di nuovo questi tre film? Magari i votanti ci sorprenderanno scegliendo *"Aftersun"*, o *"Women Talking"*.

Regista: quasi sicuro: Cameron Possibile sorpresa: Baz Luhrmann, (Elvis) Gli elettori di questa categoria hanno premiato un regista non USA per quattro anni consecutivi, il che rende allettante scegliere il regista tedesco Edward Berger per l'assalto viscerale che ha portato a *"Tutto tranquillo sul fronte occidentale"*. O forse gli elettori onoreranno finalmente il marchio di spettacolo esube-

rante, Luhrmann. Le donne hanno vinto negli ultimi due anni. Verranno davvero escluse nel 2023? Detto questo ... rimango fedele a Cameron, il regista che ha fatto avanzare il regno digitale della forma d'arte.

Miglior attrice protagonista: Michelle Williams, *"The Fabelmans"* Possibile sorpresa: Ana de Armas, *"Blonde"*

Questa è una categoria ricca di performance potenti, lasciando molti a chiedersi se l'affronto dei SAG Awards di Williams verrà ripetuto agli Oscar. Per quanto De Armas meriti una ricompensa per essersi fatta strada nel miserabile film biografico su Marilyn Monroe di Andrew Dominik, penso che la Williams guadagnerà la sua quinta nomination all'Oscar per aver dato a *"The Fabelmans"* il suo cuore e la sua anima.

Miglior attore protagonista: Possibile favorito: Tom Hanks Possibile sorpresa: Paul Mescal, *"Aftersun"*. Alcune valutazioni: Mescal: Troppo giovane, inoltre il film è più orientato al regista. Tom Cruise merita davvero un cenno del capo per aver interpretato "Tom Cruise" in *"Top Gun: Maverick"*? No. Avrà la sua ricompensa come produttore del film. Hugh Jackman in *"Il figlio"*? Buon Dio, non per quell'orribile film manipolativo. Quindi, in un attimo di follia, dico: Tom Hanks per un film che ha fatto piangere un cinema pieno di membri dell'Academy a dicembre. Potrebbe bastare in questo campo. (A meno che non sia Adam Sandler per *"Hustle"*. Chi non ama Sandman?!?) Non vorrei essere di malaugurio per Brendan Farrel e la sua interpretazione in *"The Whale"* che ho amato moltissimo a Venezia ma che rimane comunque un film da vedere.

Miglior attrice non protagonista: Stephanie Hsu, *"Everything Everywhere All at Once"*;

Possibile sorpresa: Angela Bassett, Black Panther: *Wakanda Forever* Ne abbiamo ampiamente sopra

Miglior attore non protagonista: Hirsch *"The Fabelmans"*. Non compare molto nel film ma non si può fare a meno di ricordare che il pubblico alla premiere è scoppiato in un applauso dopo la sua grande scena. È imponente e indimenticabile, proprio come la breve apparizione vincitrice dell'Oscar di Judi Dench in *"Shakespeare in Love"*. Penso che stia preparando il discorso di ringraziamento.

Un breve sguardo all'Italia cinematografara. A questa edizione del 2023, dopo l'esclusione di *Nostalgia* di Martone dalla cinquina per miglior film non in lingua inglese, a Los Angeles il 12 marzo per l'Italia ci sarà *EO*, lungometraggio candidato come Miglior film internazionale, una co-produzione polacco-italiana. Poi vi è la canzone *Applause*, presente nella colonna sonora di *Tell It Like a Woman* (film a episodi girato da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Margherita Buy). Attenzione ad Alice Rohrwacher, arrivata agli Oscar, grazie al suo cortometraggio *Le pupille*, dove figura come sceneggiatrice, regista e produttrice. *Le pupille* è una storia che la Rohrwacher dedica a sua madre, alla sorella Alba, all'amica Valeria Bruni Tedeschi e a Elsa Morante. La narrazione gira intorno alle vite di un gruppo di giovani ragazze in un convento, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Poi ci sarà anche Aldo Signoretti, candidato come Miglior trucco e acconciatura; la sua bravura l'abbiamo potuta constatare e ammirare nel film *Elvis*; Signoretti ha già ricevuto la sua prima nomination, per il film *Moulin Rouge*.



## IL MODELLO 730 / 2023

# Novità e istruzioni

Con il provvedimento del 6 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023 e le relative istruzioni che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al 2022. Il modello 730, come è noto, è la dichiarazione dei redditi largamente utilizzata da lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati/e che ne apprezzano la semplicità nella compilazione, nessun calcolo da effettuare e conseguente conguaglio con rimborso o trattenute dell'imposta direttamente in busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). Inoltre, possono utilizzare il modello 730 per comunicare i dati all'Amministrazione finanziaria anche quando non hanno un sostituto d'imposta i seguenti contribuenti:

- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Il calendario fiscale stabilisce, quale termine ormai divenuto strutturale, la scadenza ufficiale per la presentazione del modello 730 al 30 settembre 2023. Tale scadenza, tuttavia, quest'anno cade di sabato e slitta automaticamente al 2 ottobre.



## MODELLO 730/2023

Periodo d'imposta 2022

Il modello 730 2023 in versione precompilata sarà disponibile sul portale web per i contribuenti a partire dal 30 aprile p.v. contenente i dati già noti al Fisco. In questo caso il contribuente potrà accettare o integrare la dichiarazione trasmettendola per via telematica dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

- direttamente all'Agenzia delle Entrate,
- tramite CAF (centri di assistenza fiscale);
- tramite professionista abilitato;
- tramite sostituto d'imposta.

Diverse le novità contenute nella versione approvata del modello 730-2023. In particolare, accanto alle detrazioni canoniche cui si ha diritto, trovano spazio tutte le nuove misure specifiche che hanno caratterizzato il periodo di imposta 2022, come il bonus riconosciuto per le spese relative

all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il bonus per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata e ancora il credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS Academy.


Da evidenziare la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, con l'introduzione, da marzo 2022, dell'Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni è cambiata anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei "Familiari a carico". Ulteriori dettagli e approfondimenti sono contenuti nelle istruzioni rilevabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate aggiornate al 6 febbraio 2023.

di MASSIMO PETRUCCI



**ANDALUSIA**  
**Granada,**  
**Ronda,**  
**Cordoba,**  
**Siviglia**

*di Cinzia Bernardi*



Non possiamo viaggiare, lo sappiamo, e non potremo ancora per un po'. E allora intanto facciamo virtualmente un tour dell'Andalusia, visitando le città principali: Siviglia, Granada, Cordoba, con tappa a Ronda (piccola ma deliziosa). In un'epoca di grande difficoltà nel conciliare le differenze culturali e religiose tra mondo occidentale e musulmano, forse proprio in Andalusia si può trovare il perfetto connubio tra l'eredità lasciata da 500 anni di dominazione araba (da cui *Al-Andalus*), che si concretizza nei meravigliosi esempi di architettura moresca, e l'arte cristiana, gotica, in uno stile denominato *mudéjar*. All'inizio dell'Inquisizione Spagnola, intorno al XII secolo, una parte della popolazione musulmana ebbe il permesso di restare in quelle zone, conquistate dai cristiani, mantenendo la propria cultura. Da questa pacifica convivenza nacquero opere uniche, perfette sintesi degli stili di entrambe le culture. Ovviamente non durò molto, ed intorno al 1492 la pacifica convivenza si trasformò in persecuzione e repressione, ma questa è un'altra storia... Volo su Siviglia (ce ne sono tantissimi, i tour iniziano principalmente da lì), macchina in affitto, per raggiungere le tappe, e poi a

pie di, il mezzo migliore per visitare le città andaluse! Sì, è vero, il periodo consigliato sarebbe la primavera o l'autunno, ma io come sempre (e come la maggior parte delle persone) viaggio in estate, e quindi sono andata in pieno luglio (anche se va detto che a Cordoba una notte tirava un vento così caldo che sembrava avessero messo un ventilatore davanti ad un phon acceso, c'erano 40 gradi alle 23, per dire...). Diciamo che questo condiziona un po' l'organizzazione della vacanza, se non altro perché anche i monumenti seguono orari non sempre turistici, oppure vi potreste ritrovare (come mi è successo) di uscire affamati dall'albergo per fare colazione alle 9.30 di mattina e trovare le strade deserte e i bar ancora in apertura. E lo stesso vale per tutti i pasti, ovviamente. Basta abituarsi e spostare di un paio d'ore tutto! E poi godere delle *tapas*, del *jamon*, del *gazpacho*, la *tortilla de patatas* (frittata di patate), l'*ensaladilla* (insalata russa), il *pisto* (caponata), le *croquetas* (crocchette), le *anchoas en vinagre* (acciughe sott'aceto), i *huevos rotos* (uovo strapazzato) e il *rabo de toro* (coda del toro). E poi il *salmorejo* (una variante del *gazpacho*) a Cordoba, ed i *churros* ovunque!

## Granada

Anche se atterrati a Siviglia, una volta presa l'auto a noleggio ci siamo subito diretti a Granada, che tra l'altro è la più lontana (circa 250 km). Avevo il desiderio di vedere al più presto quella che considero una delle meraviglie del mondo moderno, e avevo prenotato la visita guidata con molto anticipo. E' impossibile anche solo accedere al complesso monumentale dell'**Alhambra** senza prenotazione, e questo non è un consiglio, è un obbligo se non volete restare delusi! ([www.Alhambra.org/it](http://www.Alhambra.org/it)).

Uno dei massimi capolavori dell'arte araba, arrivato quasi totalmente integro fino ai giorni nostri, ubicato sul colle della Sabika, da cui domina l'intera città, con alle spalle la Sierra Nevada, è un'immagine da cartolina, sia di giorno che di notte, indimenticabile.

La derivazione araba del nome "*al-Hamra*", la Rossa, probabilmente faceva riferimento al colore rossastro delle mura che la circondavano. Cittadella e fortezza, residenza dei sultani *Nazaries* e di alti funzionari, attualmente è un monumento nel quale troviamo i palazzi, la zona militare o *Alcazaba*, la città o *Medina* e la zona del *Generalife*.



fe, la residenza estiva dei sovrani, arricchita dalla presenza di magnifici giardini, fontane e varie specie di piante, e tutto intorno zone boschive e terreni coltivati.

Tutte le camere dei quartieri reali si aprono su un cortile centrale, pareti e soffitti sono rivestiti con piastrelle, arabeschi, sculture in pietra, mosaici e scritte del Corano. Difficile resistere alla tentazione di scattare centinaia di foto. Ogni arco, ogni merletto di gesso, ogni parete ricoperta da *azulejos* spettacolari meriterà di essere immortalata. Fare una selezione sarà arduo, ma questa sarà la piacevole incombenza alla fine di tutta la vacanza!

Sulla collina di fronte l'Alhambra, non si può non visitare l'**Albayzín**, il quartiere musulmano di Granada. Nasce come quartiere ricco con ville e palazzi, caratterizzato da un labirinto di vicoli. Dopo la conquista di Granada nel 1492 da parte dei Re Cattolici, le moschee all'interno del quartiere moresco furono demolite e sostituite da chiese. Per nostra fortuna sono sopravvissute le terme arabe, che meritano di sicuro una visita. **El Banuelo** è il più antico e meglio conser-

vato bagno arabo ("hammam") dell'Andalusia. Infine, bello da visitare sia di giorno che di notte il rione del **Sacromonte**, una delle principali culle del flamenco di tutta l'Andalusia. Fu il territorio ideale per i primi insediamenti dei gitani, accanto agli arabi e agli ebrei, che organizzarono le proprie abitazioni nelle grotte, oggi trasformate in *tablaos*, dove è possibile assistere agli spettacoli di flamenco.

Risulta quasi superfluo ricordare che l'Alhambra, il Generalife ed il quartiere dell'*Albayzín* di Granada sono stati dichiarati nel 1984 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

## Ronda

A 178 km da Granada, o 128 da Siviglia, dipende dall'itinerario scelto, vale la pena affrontare un percorso un po' tortuoso di strade per arrivare alla piccola, imperdibile, romantica Ronda. Arroccata su un aspro promontorio roccioso, con un grandioso ponte in pietra (che collega il centro storico, di matrice moresca, con la parte nuova) affacciato su una gola, *El Tajo*, di oltre 160

metri, Ronda regala bellissimi scorci panoramici. E poi c'è una *Plaza de Toros* tra le più antiche di Spagna, la **Real Maestranza**, costruita a fine 700 in stile neoclassico. Ci sono però poche strutture alberghiere, è una bella gita, ma è preferibile rientrare a dormire in una delle città del tour.

## Cordoba

A 250 km da Siviglia, e all'incirca 200 da Granada, attraversata dal **Rio Guadalquivir**, sul quale domina il **Puente Romano** (edificato nel I secolo a.C.) splendidamente illuminato di notte, anche Cordoba riserva un colpo d'occhio notevole, già al primo sguardo.

Fulcro del suo fascino è di sicuro la **Mezquita**, la gigantesca moschea della città. Parliamo di uno dei monumenti più importanti di tutto l'Occidente islamico. Una sorta di ibrido architettonico, ma perfettamente riuscito. Il susseguirsi nei secoli delle conquiste, e di conseguenza delle costruzioni (prima una basilica paleocristiana, poi la moschea ed infine la Cattedrale) ha lasciato tracce dei vari canoni stilistici, contaminando l'archi-



tettura araba con elementi rinascimentali. Al suo interno si ammira una vera e propria foresta di circa 850 colonne di marmo e granito, pilastri e arcate, nei caratteristici colori bianco e rosso; c'è poi il **Mihrab**, spettacolare nicchia per la preghiera islamica, e la **Cattedrale**, costruita al centro del complesso. Aperta tutto l'anno, è possibile entrare gratuitamente in alcune fasce orarie al mattino. Al centro della città si estende un dedalo di viuzze, l'antico quartiere ebraico medievale, la **Juderia**, tra i cui vicoli è piacevole perdersi, ammirando gli edifici imbiancati, adornati di fiori alle finestre e ai balconi. Ogni anno, per due settimane a maggio, a Cordoba si tiene la *Fiesta de los patios*, ed i cortili delle case, abbelliti con fiori, alberi da frutto, fontane, maioliche e altri elementi decorativi, vengono aperti al pubblico. Nel quartiere c'è anche una sinagoga, a testimonianza della lunga stagione in cui i tre monoteismi – musulmano, cattolico ed ebraico – trovarono a Cordoba un modo di convivenza pacifico, che portò a far prospere gli affari ed il piccolo commercio. Tra gli elementi imperdibili di Cordoba è

l'**Alcazar de los Reyes Cristianos**. Palazzo fortezza costruito nel XIII secolo, successivamente, negli anni tra il 1490 e il 1821, fu utilizzato dal tribunale dell'Inquisizione come propria sede. I suoi **giardini** sono oggi ritenuti tra i più belli dell'Andalusia. Sembra incredibile concepire, in una zona dove il clima raggiunge temperature torride, l'esistenza di distese incredibili di verde e di decine di varietà di fiori, che offrono un gradevole riparo dalla calura, grazie anche alla presenza di numerose fontane e giochi d'acqua.

## Siviglia

Partendo da *Plaza del Triunfo* troviamo raggruppati tre edifici che fanno parte del Patrimonio dell'Umanità di Siviglia: il *Real Alcázar*, l'*Archivio delle Indie* e la *Cattedrale con la Giralda*.

Lo stile gotico e quello rinascimentale si uniscono in uno dei più imponenti monumenti del mondo cristiano: la **Cattedrale de Santa Maria**. Al suo interno è sepolto l'esploratore Cristoforo Colombo, a cui dob-

biamo, almeno in parte, un altro dei simboli di Siviglia: l'*Archivio delle Indie*, che nell'epoca dello splendore imperiale della Spagna fungeva da luogo di scambio per i mercanti e i prodotti provenienti dall'America. È costituita da cinque navate interne, in stile gotico, e da due cappelle, ed è sorta nel luogo in cui un tempo si ergeva la *Moschea Mayor*, abbattuta nel XV secolo. La **Giralda**, emblema della capitale andalusia, alta più del Big Ben di Londra (all'incirca 100 metri) è il luogo più visitato, da dove ammirare tutta la città. Costruita originariamente come minareto della moschea e anni dopo trasformata nel campanile della Cattedrale, prende il nome dal "*Giraldillo*", una statua in bronzo in cima alla torre usata come banderuola. Nonostante l'altezza, la visita risulta agevole grazie alla presenza di 35 rampe, che permettevano all'epoca di percorrere il tragitto a cavallo, e consentono oggi di raggiungere la cima senza dover affrontare scale. E poi i miei preferiti, i **Reales Alcázares** (Palazzi Reali). Caratteristica di questi edifici è anche qui la mescolanza di stili e decorazioni, che vanno dall'islamico al neoclassico.



Il primo nucleo del Real Alcázar fu costruito in un punto strategico di Siviglia, dove già Romani, Cristiani e Visigoti avevano eretto i loro edifici di rappresentanza. I **giardini dell'Alcázar** sono lussureggianti. *Azulejos*, fontanelle, patii, aranceti, colonne, palme, aiuole fiorite... Un paradiso.

Piccola nota folcloristica, che vale forse solo per una ristretta nicchia di pubblico. L'*Alcázar* di Siviglia ha goduto di rinnovata popolarità grazie al Trono di Spade, diventando la residenza dei Martell, signori di Dorne. In realtà, la storia di questo palazzo si intreccia strettamente con quella di Pietro I di Castiglia, soprannominato il Giustiziere o il Crudele (quindi papabile perfetto protagonista della saga) che intorno al 1400 lasciò una forte impronta sull'Alcázar, trasformandolo in un palazzo di stile *mudéjar*. Consiglio di scendere a visitare **Los Baños de Doña María de Padilla**. María de Padilla fu la storica amante e poi moglie segreta di Pietro I; in un suggestivo giardino sotterraneo si trovano camere di raccolta di acqua piovana, che grazie a colori e geometrie uniche consentono di scattare foto pregevoli.

Nei pressi del fiume **Guadalquivir**, che di-

vide in due Siviglia, e nei pressi del quale si concentra la vita della città soprattutto in estate, nel quartiere dell'*Arenal* è situato un altro dei simboli più rappresentativi: la **Plaza de Toros**. In stile barocco, caratterizzata da una luminosa facciata dipinta in bianco e giallo, a seconda della stagione ospita le corride (sì, ancora le svolgono, purtroppo). In questa parte della città possiamo ammirare gli edifici colorati affacciati sul fiume, troviamo caffetterie e bar, e attraversando il ponte di **Triana**, nei quartieri di *Santa Cruz* e *Alfalfa*, negozi di artigianato locale. Nel passato Triana era il quartiere della comunità gitana e il luogo di residenza delle grandi dinastie di ballerini e suonatori di flamenco, e ci sono i tablao più autentici e meno turistici. Io però alla fine ho assistito ad un bellissimo spettacolo alla **Casa del Flamenco**, nel quartiere centrale di *Santa Cruz*, e mi sento di consigliarlo.

Nel centro storico è possibile poi visitare la **Casa de Pilatos**, considerata una delle più belle case nobiliari di Siviglia. Un palazzo privato quattrocentesco, risalente al 1533, che rappresenta un riuscito miscuglio di stili rinascimentale italiano, gotico fiammeg-

giante e moresco. Ha un bellissimo patio a 24 arcate con busti dei Cesari, statue romane e pareti decorate in stile *mudéjar*. Il piano superiore custodisce soffitti affrescati ad opera di Francisco Pacheco, mobili e arazzi, opere di Goya, Vanvitelli, Giuseppe Recco e altri importanti artisti dell'epoca. Bellissimo anche il giardino. Previa verifica di eventuali cambiamenti di orario, il lunedì dalle 15 alle 19 l'ingresso è gratuito.

E per finire, non ci si può esimere dal parlare della **Plaza de Espana**. La piazza, decorata con mattoni, ceramiche, marmi colorati e laghetti, ha una forma semicircolare che richiama all'abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie, rappresentate da 58 panchine in ceramica dipinta che rappresentano tutte le province della Spagna. Ma devo confessare che posso solo descriverla, per averla ammirata innumerevoli volte immortalata sulle riviste di tutto il mondo. Incredibilmente, inspiegabilmente, mi è sfuggita nell'elenco delle visite. Sono passati anni, ancora mi viene rinfacciata questa imperdonabile negligenza... Un ottimo motivo per tornare e colmare la lacuna!



## INFORMATIVA

Il Gestore del sito si riserva il diritto di pubblicare solo gli articoli ritenuti meritevoli, a suo insindacabile giudizio. Tutto il materiale inviato non verrà restituito.

### **Limiti di Responsabilità:**

Con la spedizione dell'articolo l'Autore espressamente ne autorizza la pubblicazione su Il Prevedente e il Gestore del sito non assume nessuna responsabilità, né civile, né penale, in relazione al contenuto di quanto pubblicato sul sito ed all'uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale dal Sito. Pertanto il Gestore del sito non sarà tenuto per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con il Sito oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software impiegati. Il Gestore del sito declina ogni responsabilità per l'attività di trattamento dati eseguita dai siti web consultati dall'Utente tramite link. L'Utente quando accede attraverso un link ad un altro sito web deve sapere e ricordare che esso è indipendente dal sito Cisl FP e che quest'ultimo non ha alcun controllo sul contenuto del sito in questione e quindi non comporta l'approvazione o l'accettazione di responsabilità circa il contenuto o l'utilizzazione di detto sito. L'utente che decide di visitare un sito internet collegato al sito Cisl FP lo fa a suo rischio, assumendosi l'onere di prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il Gestore del sito non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il Sito abbia un collegamento ipertestuale ("link").

Il Gestore del sito non intende violare alcun Copyright. Le informazioni e le immagini qui raccolte sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio. Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si prega di comunicarlo (*ilprevedente.redazione@yahoo.com*) per provvedere immediatamente alla rimozione. Il Gestore si riserva il diritto di modificare i contenuti dell'intero sito e delle presenti informazioni in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

### **Limiti all'utilizzo:**

Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright. La documentazione, le immagini, i caratteri, il lavoro artistico, la grafica, il software applicativo e tutti i codici e format scripts utilizzati per implementare il sito sono di proprietà di Cisl FP. Se non espressamente previsto, i contenuti del sito non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di Cisl FP. È fatta salva la possibilità di immagazzinare tali contenuti nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamente personale. I marchi e i loghi presenti nel sito sono di proprietà di Cisl FP. Essi non possono essere utilizzati su alcun altro sito internet diverso dal sito o su altri mezzi di comunicazione senza il preventivo consenso di Cisl FP. Il nome "Il Prevedente" e qualsiasi marchio che includa il marchio "Il Prevedente" non possono essere utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di Cisl FP.

